

Repubblica Italiana - Comunità della Vallagarina- Rovereto

Provincia di Trento

Repertorio n. 176

**II° ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. ATTI PUBBLICI n. 173 DD.
28.08.2023 AD OGGETTO "CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI AVENTE AD
OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 164 E
SEGUENTI E DELL'ART. 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di maggio in Rovereto - Via Tommaseo n. 5, sede della Comunità della Vallagarina, avanti a me dott. ANTONIO SALVAGO - Segretario Generale della Comunità della Vallagarina - rogante questo atto ai sensi dell'articolo 137 della L.R. 2/2018, applicabile per il rinvio disposto dall'art. 14 –punto 7 – della L.P. 16.06.2006 n. 3, in possesso di firma digitale, sono personalmente comparsi:

CONCEDENTE - Comunità della Vallagarina, con sede legale in Rovereto, via Tommaseo 5, C.F. 94037350223, in persona del Responsabile del Servizio Ambiente, arch. Rudi Brunelli, nato a Rovereto (TN) il 14.07.1958, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO – Dolomiti Ambiente srl con sede legale in Rovereto (TN), via Manzoni n. 24, c.a.p. 38068, C.F./P.I. 02352570226, R.E.A. n. TN 218395, in persona del Legale rappresentante pro-tempore Andrea Miorandi, nato a Rovereto (TN), il 31 maggio 1974, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato.

PREMESSO CHE

1. in data 07 luglio 2021 con nota acquisita al protocollo n. 16698, successivamente integrata con note di data 22 aprile 2022 protocollo n. 9509 e di data 01 giugno 2022 protocollo n. 13281 è stata presentata alla Comunità della Vallagarina, da parte di Dolomiti Ambiente s.r.l. [il "Proponente"] una proposta, ai sensi dell'art. 28 della l.p. n. 2 del 2016 e dell'art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in finanza di progetto della concessione di gestione del Servizio di igiene urbana nella Comunità nella Vallagarina e per la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta;

2. l'Ente concedente, individuato nella Comunità della Vallagarina in base alle intese con i Comuni, ha positivamente valutato la fattibilità tecnica della proposta con Decreto del Commissario n. 108 di data 1° settembre 2021, e ha quindi provveduto, con Decreto del Commissario della Comunità n. 145 di data 22 novembre 2021 successivamente integrato con Decreto del Commissario della Comunità n. 65 del 16 giugno 2022, all'adozione nell'ambito della propria programmazione, del progetto di fattibilità presentato dal Proponente, ritenuto fattibile e di pubblico interesse, e all'approvazione, a tutti gli effetti, degli atti e documenti costituenti la proposta, compreso, in particolare, il piano economico finanziario (il "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;

3. la valutazione positiva della proposta è stata motivata in considerazione dell'innovazione nella gestione del Servizio pubblico di igiene urbana, con il passaggio al porta- porta e alla unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito da parte del

concessionario, con positivi effetti sugli utenti, sui costi della Comunità e sui preminenti interessi ambientali;

4. in data 28 ottobre 2022, con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 872, successivamente modificato e integrato con determinazioni del Responsabile del Servizio Ambiente nn. 929 e 930 di data rispettivamente 24 e 25 novembre 2022 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento della Concessione, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice dei contratti pubblici;

5. in data 02 dicembre 2022, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. 2022/S 233-671899 e in data 05 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5^a Serie speciale n. 142 Parte Prima;

6. hanno partecipato alla predetta gara i seguenti concorrenti:

DOLOMITI AMBIENTE SRL;

7. in esito alle operazioni di valutazione dell'offerta pervenuta, la commissione aggiudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata da DOLOMITI AMBIENTE SRL, assegnando un punteggio pari al massimo in quanto unico concorrente.

8. la Comunità, con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 713 del 28/07/2023, ha individuato nella compagine DOLOMITI AMBIENTE SRL, l'operatore economico cui affidare la Concessione avente ad oggetto la gestione del Servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei centri di raccolta nei Comuni di Avio, Besenello e Folgaria;

9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario del PEF, redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (d'ora innanzi "ARERA"):

a) la durata della Concessione e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

b) l'attivazione di una unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito territoriale a partire dal terzo anno di concessione.

10. con atto aggiuntivo alla Convenzione dd. 28 dicembre 2023, Rep. nr. 174 Registro Atti Pubblici, le parti prendevano atto "delle notevoli difficoltà tecnico/amministrative determinate da quanto attualmente previsto all'interno dell'art. 9 (corrispettivo e tariffe), vista infatti la previsione, al termine del periodo transitorio pari ai primi due anni di concessione, del passaggio da canone forfettario a tariffa corrispettiva puntuale in data 1 settembre 2025 e dunque in corso d'anno"¹¹. Si concordava pertanto "sulla opportunità di modificare gli artt. 9.3.2 e 12.2 della Convenzione estendendo il periodo transitorio fino alla data del 31 dicembre 2025 nonché proponendo la corresponsione da parte della Comunità della Vallagarina a Dolomiti Ambiente Srl di un canone per il periodo 1° settembre 2025 – 31 dicembre 2025 pari a € 2.274.555,30 (oltre ad IVA)". Tale importo è stato determinato "rivalutando il canone riconosciuto del secondo anno (6.644.270,58 euro + IVA) dell'inflazione programmata pari al 2,7% (rpi) di cui alla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif e rapportandolo al periodo coperto 1° settembre 2025 – 31 dicembre 2025". Si concordava inoltre "sulla opportunità di prevedere un impegno da parte della Comunità della Vallagarina, quale concedente, a compensare la quota di ricavi non riconosciuti ma previsti nel PEF di gara attraverso l'incremento del tetto alle tariffe per l'anno 2026 ad almeno € 8.087.103 (IVA esclusa)".

11. Con deliberazione del 03 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, sulla base di quanto espressamente previsto all'art. 1, comma 527, lettera 3 della Legge 205/2017 che prevede che l'Autorità provveda a definire "schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'art. 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ha provveduto ad adottare "lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidatari e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente". Il punto 2 di tale deliberazione recita inoltre testualmente "di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario 2024-2025, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024."

A seguito degli elementi sopra evidenziati, il Concedente e il Concessionario convengono di provvedere ad adeguare con il presente II° Atto aggiuntivo la precedente Concessione Rep. Atti Pubblici n. 173 dd. 28/8/2023 ai disposti di cui all'Allegato A) alla deliberazione ARERA sopra richiamata, avente come titolo "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO – DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI", riportando, per comodità di gestione del contratto, il testo integrale della stessa comprensivo delle modifiche apportate con il successivo Atto aggiuntivo rep. Atti Pubblici n. 174 dd. 28.12.2023, ed evidenziando con carattere *corsivo* le modificazioni introdotte.

Si dà atto che le modifiche apportate non alterano la natura del contratto in quanto adeguamento a disposizioni normative sopraggiunte, né gli importi economici della concessione stessa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
2. DEFINIZIONI
3. CONDIZIONI GENERALI
4. OGGETTO
5. FORNITURE AGLI UTENTI E FLOTTA
6. PERIMETRO TERRITORIALE DI GESTIONE E CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI E
DI STOCCAGGIO
7. LAVORI E STRUTTURE COMPLEMENTARI
8. DURATA ED EFFICACIA
9. CORRISPETTIVO E TARIFFE
10. FONTI FINANZIARIE E SOCIETÀ DI PROGETTO

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

11. AUTORIZZAZIONI
12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE
13. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
14. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
16. FORZA MAGGIORE

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

17. CENTRI DI RACCOLTA DEI MATERIALI - CONSEGNA DELLE AREE
18. PROGETTAZIONE DELLE OPERE
19. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

20. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
21. DIREZIONE LAVORI
22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
23. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE
24. COLLAUDO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

SEZIONE IV - DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

25. CONSEGNA DEI BENI E AVVIO DEL SERVIZIO
26. MANUTENZIONI
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
28. PENALI
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

30. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
31. *REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO*

31-bis. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (ex art. 10 11 e 12 Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/rif)

SEZIONE VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI

32. *GARANZIE*
33. *POLIZZE ASSICURATIVE*

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. *RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO*
35. *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE*
36. *RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE*
37. *REVOCA DELLA CONCESSIONE*

- 38. *RECESSO*
- 39. *SPESE CONTRATTUALI*
- 40. *FORO COMPETENTE*

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
- 2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 3. I Documenti Contrattuali allegati al presente Contratto, Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e a tal fine sottoscrivono, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs. n. 36/2023 il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 indicato anche come Codice o Codice dei contratti pubblici.
- 5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

- 1. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).*
- 2. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 7, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

- non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto; non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO E FINALITÀ

1. Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Concedente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 9, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Concedente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Concedente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a), del presente Contratto, fornendo al Concedente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

4. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato mediante procedura a evidenza pubblica come meglio specificato alle Premesse del presente Contratto. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione de:

a) la gestione dei servizi di Igiene Urbana attraverso l'ideazione e l'attivazione del Piano di riduzione dei rifiuti con sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte dei singoli utenti e conseguente tariffazione puntuale.

b) la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei Centri di Raccolta dei Materiali di Avio, Besenello e Folgaria.

5. Il valore della concessione è pari a euro 12.837.300,42.- quale canone forfettario per i primi due anni ed euro 122.918.747,00.- quale entrate tariffarie dei restanti quindici anni di concessione.

6. La Relazione di Gestione descrive e dettaglia i servizi e le attività in capo al Concessionario, prevedendo l'organizzazione e la gestione innovativa dei seguenti servizi e attività:

I

SISTEMI DI RACCOLTA A FAVORE DEGLI UTENTI

raccolta residuo, carta, organico, imballaggi leggeri e vetro

raccolta del cartone alle utenze non domestiche

raccolta dei rifiuti di residuo e organico presso i cimiteri

raccolta domiciliare dei rifiuti di tipo ingombrante, raee e rifiuti vegetali

raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (rup)

raccolta pile esauste

raccolta farmaci scaduti

lavaggio e sanificazione dei contenitori dell'organico raccolta dei presidi sanitari alle ud

tessili sanitari alle case di riposo

pannolini lavabili

distributori automatici di sacchetti

II

RAPPORTO CON GLI UTENTI

gestione diretta del rapporto con gli utenti

attività di accertamento

sportelli

gestione delle tariffe, della fatturazione e dei pagamenti

call center

gestione reclami

piano integrato di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile

carta dei servizi

customer satisfaction

promotori ambientali

III

STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE

spazzamento manuale e svuotamento dei cestini stradali e dei parchi pubblici

raccolta delle deiezioni canine

rifiuti abbandonati

fototrappole

squadra di pronto intervento

spazzamento meccanizzato

lavaggio strade

attività di spurgo di condotte fognarie comunali

IV

ATTIVITÀ AMBIENTALE

gestione delle gare di affidamento delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti

gestione dei contratti di smaltimento/recupero dei rifiuti

trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento

redazione dei registri di carico e scarico/bilanci di massa

redazione del MUD.

V

CENTRI DI RACCOLTA E DI STOCCAGGI

gestione e manutenzione di dodici Centri di Raccolta: Centro di Raccolta Materiali (CR) di

Ala, via dell'Artigiano;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Avio, via Degasperi;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Besenello, loc. Giere;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Brentonico, loc. Castione;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Folgaria, loc. Elbele;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Isera, loc. Pradaglia/Corsi;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Lavarone, loc. Echebis;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Luserna, loc. Lerch;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Mori, loc. Bazoera;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Villa Lagarina, via Pesenti;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Volano, via ai Lopi;

Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ronzo Chienis;

la gestione e manutenzione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) di Folgaria, loc. Carpeneda;

la gestione e manutenzione dell'impianto di stoccaggio in località Lavini.

VI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Secondo l'Allegato 8 aggiudicato in gara.

2. *Le Parti danno atto delle variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento così come previste al Paragrafo 14.3 dell'Allegato 4 (Disciplinare tecnico – capitolato parte tecnica).*

5. FORNITURE AGLI UTENTI E FLOTTA

1. Forniture agli Utenti. Per tutta la durata della concessione i dispositivi, i mezzi e le attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta (mastelli, cassonetti, ecc.) sono forniti agli utenti direttamente dal Concessionario secondo il Piano di Gestione.

L'importo complessivo delle forniture gratuite per gli utenti, come aggiudicato in gara è pari a Euro 1.643.780,00.— oltre ad I.V.A, rientra tra gli investimenti obbligatori del Concessionario.

2. Flotta. Il Concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione della gestione del Servizio di Igiene Urbana i mezzi di raccolta e spazzamento idonei e a norma, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), come dichiarati in sede di gara. Il Concessionario è tenuto a disporre e a utilizzare mezzi, con relativa dotazione di attrezzature operative, con prima immatricolazione non anteriore a 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Tali mezzi e attrezzature dovranno essere idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni ed essere in regola in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera.

Il Concessionario dovrà utilizzare, preferibilmente, mezzi a ridotto impatto ambientale, fatto salvo comunque l'obbligo di utilizzare, per tutto il periodo di concessione, i mezzi a ridotto

impatto ambientale già dichiarati in sede di gara. Saranno considerati a basso impatto ambientale:

- i. i veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL;
- ii. quelli con motorizzazione diesel classificati EURO 6 EV o superiore.

3. Nel periodo transitorio di passaggio al servizio porta a porta di cui al successivo art. 9, comma 3, il Concessionario può usare mezzi alternativi rispetto a quelli promessi in gara purché idonei al tipo di servizio in atto e comunque a ridotto impatto ambientale come dichiarato in gara.

6. PERIMETRO TERRITORIALE DI GESTIONE E CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI E DI STOCCAGGIO

1. Il perimetro territoriale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto a favore di tutti gli utenti dei territori delle seguenti Comunità e dei seguenti Comuni:

Comunità della Vallagarina

Comuni: Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

Comunità degli Altipiani Cimbri

Comuni: Folgaria, Lavarone, Luserna.

Si stralciano i seguenti Comuni fuori dall'ambito territoriale erroneamente inseriti in Convenzione: Comune di Lastevasse (VI), limitatamente ad alcuni contenitori posti in frazione Fiorentini (loc. Albergo Fiorentini, rifugio Coston e colonia estiva) e Comune di Levico Terme, limitatamente ad alcuni contenitori posti in loc. Passo Vezzena (in zona limitrofa alla viabilità di accesso al comune di Luserna).

2. I Centri di raccolta materiali oggetto di concessione sono i seguenti:

- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ala, via dell'Artigiano;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Avio, via Degasperi;

- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Besenello, loc. Giere;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Brentonico, loc. Castione;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Folgaria, loc. Elbele;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Isera, loc. Pradaglia/Corsi;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Lavarone, loc. Echebis;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Luserna, loc. Lerch;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Mori, loc. Bazoera;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Villa Lagarina, via Pesenti;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Volano, via ai Lopi;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ronzo Chienis.

Sono inoltre affidati in concessione:

- il Centro di Raccolta Zonale (CRZ) di Folgaria, loc. Carpeneda.
- l'impianto di stoccaggio in località Lavini.

3. Oltre agli interventi di ristrutturazione dei CR di Avio, Besenello e Folgaria, il Concessionario cura la conduzione e manutenzione dei CR per tutta la durata della concessione, provvedendo altresì al monitoraggio e al contingentamento degli accessi ai Centri di raccolta con sistemi automatizzati di controllo.

4. Al fine di ridurre al minimo l'inquinamento ambientale generato dalle emissioni dei veicoli che trasportano i rifiuti, con particolare riferimento ai trasporti dai CR agli impianti di trattamento/recupero, il Concessionario deve provvedere per tutta la durata della concessione, alla fornitura e al mantenimento in stato di efficienza, di attrezzature di compattazione dei rifiuti, tipo press container. Al medesimo fine il Concessionario adotta un sistema tracciatura casse e press container che consenta di monitorare la localizzazione delle unità di carico movimentate (casse e press container).

7. LAVORI E STRUTTURE COMPLEMENTARI

1. Qualora, nel corso della Concessione, emerga la necessità di edificare o l'opportunità di ampliare, potenziare o integrare i beni e gli impianti per lo sviluppo delle attività, il Concessionario potrà chiedere di essere a ciò autorizzato, nei modi e nei termini di seguito esposti.

2. Fermo restando la prescrizione che qualunque opera infrastrutturale e/o modifica rilevante ai beni oggetto della Concessione dovrà essere previamente esaminata e approvata con idoneo provvedimento dal Concedente, il Concessionario potrà presentare alla Comunità della Vallagarina, Ente concedente, la proposta di ampliamento o di integrazione, allegando un documento programmatico contenente la descrizione accurata delle attività e delle opere aggiuntive e/o integrative o degli impianti che si ritiene necessario realizzare.

3. La Comunità provvede, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta documentazione, ad esaminare la richiesta, salva la facoltà di avvalersi di termini più ampi (di ulteriori 30 giorni), in ragione della complessità delle opere stesse. L'atto di approvazione diviene parte integrante della Convenzione. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e per l'acquisizione di pareri e nulla osta di competenza di enti diversi dalla Comunità.

4. Al fine di consentire l'esecuzione e la gestione delle opere e/o impianti autorizzati, la Comunità della Vallagarina si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le determinazioni necessarie, avviando i relativi procedimenti entro 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta del Concessionario.

5. Per l'esecuzione e la gestione delle nuove strutture o opere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Contratto.

8. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni 17 (diconsi diciassette) dalla data di consegna decorrente dal 1° settembre 2023.

2. *Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del Servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:*

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, per mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, per proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al subentro di altro gestore o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento.

3. *Il Concedente può inoltre prorogare la Concessione nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dalla regolazione pro tempore vigente, per esigenze di riequilibrio del PEF.*

9. CORRISPETTIVO E TARIFFE

1. Il corrispettivo a favore del Concessionario, fatto salvo quanto previsto per la fase transitoria di cui al successivo comma 3, consiste nel diritto di gestire funzionalmente il Servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina, con acquisizione delle tariffe corrispettive puntuali direttamente dagli utenti. Spetta al Concessionario l'acquisizione di ogni altra utilità suscettibile di sfruttamento economico che possa derivare dal Servizio, in particolare l'acquisizione di corrispettivi per servizi diversi da quelli di Igiene Urbana, i c.d. servizi a domanda individuale (art. 4, VI – Allegato 8).

2. La tariffa corrispettiva puntuale e i meccanismi di aggiornamento sono previsti nel PEF dell'offerta aggiudicata in gara, in coerenza con la regolamentazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Durante tutto il periodo di gestione della Concessione, il Concessionario adegua senza ritardo le tariffe corrispettive puntuali e le condizioni di erogazione del servizio agli utenti a quanto previsto da ARERA.

3. **Aggiornamento del corrispettivo contrattuale.**

(i) Il Concedente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Concessionario e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

(ii) Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 40, commi 2 e 3.

4. **Disciplina transitoria**

9.4.1 Fino all'adozione dei Regolamenti comunali di ridefinizione delle modalità di calcolo della tariffa, con passaggio dal sistema tributario a quello corrispettivo e con la misurazione puntuale della frazione residuo nel rispetto delle prescrizioni tecniche formulate nel Decreto 20 aprile 2017 del MATTM, il Concessionario dovrà provvedere alle attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia strade, rimanendo in capo alla Comunità della Vallagarina e ai Comuni la gestione della TARI tributo.

9.4.2 Il canone forfettario riconosciuto dal Concedente per i primi due anni di concessione, quale corrispettivo del Concessionario durante il periodo transitorio di passaggio al sistema porta a porta, è pari a Euro 12.837.300,42.-, ovvero Euro 12.851.437,00 ridotto dello sconto praticato in gara per ogni singolo anno, secondo le regole di gara di cui al disciplinare pt. 4.2, pt. 17 e pt. 18.3. Per il periodo transitorio dalla data del 1° settembre 2025 al 31 dicembre

2025 il Concedente riconosce, quale corrispettivo del Concessionario, un canone forfettario pari a Euro 2.274.555,30 (oltre ad IVA).

9.4.3 Per la corretta e puntuale attivazione della tariffa porta a porta, già in fase transitoria la Comunità della Vallagarina provvederà, presso ciascun Comune servito dal servizio, a far predisporre uniformi procedure di comunicazione al Concessionario relative a:

- utenti aventi diritto;
- utenti che beneficiano di particolari agevolazioni o sostituzioni a carico dell'amministrazione pubblica;
- variazioni anagrafiche mensili.

9.4.4 Nel periodo transitorio, in vista dell'adozione della tariffa corrispettiva puntuale e comunque non oltre il secondo anno dall'avvio dell'attività, il Concessionario provvede a organizzazione sul territorio l'assegnazione agli utenti dei contenitori o dei sistemi di misurazione della frazione "residuo", le segnaletiche e quant'altro necessario per l'attivazione del nuovo servizio.

9.4.5 Il Concessionario provvede altresì all'informazione e alla divulgazione alla popolazione del nuovo servizio porta a porta secondo il Piano di Comunicazione, Informazione ed Educazione.

10 FONTI FINANZIARIE E SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario si impegna a reperire il finanziamento per la gestione dei Servizi e per la realizzazione delle opere, con apporto di mezzi propri e comunque attraverso le altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 165 del Codice di contratti pubblici.

2. Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, potrà costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso si procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione con clausole specifiche.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

11. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione, il Concedente è impegnato a rilasciare e poi a mantenere in capo al Concessionario eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta riguardanti i beni e gli impianti dati in concessione.

2. *Nel periodo transitorio, fino alla data del 31 agosto 2025, il Concedente corrisponde al Concessionario il canone forfettario mensile pari a € 530.642,40 per il primo anno di servizio (oltre ad IVA), ed € 539.132,63 per il secondo anno di servizio (oltre ad IVA) rivalutato annualmente secondo l'inflazione programmata ARERA. Nel periodo transitorio dalla data del 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il Concedente corrisponde al Concessionario un canone forfettario mensile pari a € 568.638,83 (oltre ad IVA), importo già rivalutato annualmente secondo l'inflazione programmata ARERA.*

3. *La Comunità della Vallagarina si impegna quale Concedente, a favore di Dolomiti Ambiente Srl quale concessionario, a compensare la quota di ricavi non riconosciuti ma previsti nel PEF di gara, attraverso l'incremento del tetto alle tariffe per l'anno 2026 dalla cifra attualmente prevista pari ad € 8.017.984 sino alla cifra pari ad almeno € 8.087.103 (IVA esclusa).*

4. *In caso di inadempienza, totale o parziale, all'impegno di cui al precedente comma 3, la Comunità della Vallagarina sarà tenuta a corrispondere a Dolomiti Ambiente Srl l'importo pari alla differenza tra € 8.087.103 (IVA esclusa) e l'importo inferiore stabilito quale tetto alle tariffe per l'anno 2026.*

5. *Il Concedente, Ente territorialmente competente secondo la disciplina ARERA, riconosce il Concessionario quale Gestore sia del servizio sia del rapporto con gli utenti, così come definiti dalla disciplina ARERA.*

6. *Il Concedente, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione della Convenzione, immette il Concessionario nel possesso dei beni e dei Centri di recupero materiali di cui all'art. 6 della Convenzione, senza oneri per il Concessionario. Il Concedente si impegna ad affidare al Concessionario i beni e i Centri di cui all'art. 6 della Convenzione, liberi da ogni peso e onere, ipoteche, pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, tali da impedirne o limitarne l'uso al quale sono destinati in forza della*

Convenzione.

7. Il Concedente, nell'esercizio del proprio dovere-potere di vigilanza, si impegna a non interferire nello svolgimento del Servizio oggetto della Concessione, in particolare con riguardo alla gestione del Servizio di Igiene urbana e all'esecuzione dei lavori. Le Parti collaboreranno in buona fede al fine di consentire il corretto svolgimento della suddetta funzione di vigilanza.

8. Salvo eventuali incompatibilità, da accertare di volta in volta, il Concedente si impegna, altresì, a:

a) *garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;*

b) *adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;*

c) espletare ed eseguire tutte le attività necessarie e utili al conseguimento dell'oggetto della Convenzione. In particolare, verificata la conformità e la congruità di quanto proposto dal Concessionario, il Concedente, nei limiti della propria competenza, si impegna a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi e a conseguire tutte le autorizzazioni e/o licenze indispensabili sia alla realizzazione delle opere strumentali, sia allo svolgimento dei Servizi;

d) dare corso ai procedimenti amministrativi e assumere gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione della Concessione e al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della stessa, ivi compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rilascio di autorizzazioni e licenze d'uso, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per l'adozione di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla-osta, pareri ed assensi di

amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di diversi interessi pubblici. Fermo restando l'obbligo del Concessionario di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, nonché per il regolare avvio ed esecuzione della Concessione, il Concedente si impegna a fornire la massima collaborazione per l'espletamento di detti procedimenti. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti e gli oneri relativi all'adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, necessari per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti necessari all'esercizio del Servizio;

e) assumere i costi relativi alla realizzazione di eventuali varianti od opere aggiuntive ordinate dal medesimo Concedente, e fornire tutti i documenti tecnici in proprio possesso.

9. **(Disciplina dei controlli).** Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, che il Servizio sia prestato conformemente alle caratteristiche previste dalla Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione, *secondo le modalità di seguito stabilite.*

10. *Il Concessionario dovrà prestarsi a visite che gli incaricati designati dal Concedente compiano per l'esercizio dei controlli e che il Concedente può disporre, anche senza preavviso, senza interferire sulle attività di gestione. Il Concessionario predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto.*

11. *Il Concessionario si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti al Servizio oggetto del presente Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui ai successivi commi 5 e seguenti.*

12. L'esecuzione della Convenzione sarà oggetto di monitoraggio da parte del Concedente. A tal fine è facoltà del Concedente procedere al monitoraggio del bilancio della

società Concessionaria e il Concessionario presta all'uopo la massima collaborazione. Il Concessionario dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.

13. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

14. Il Concedente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

15. Il programma di controlli (Allegato 16) individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Concessionario all'ARERA e al Concedente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

16. Nell'ambito dei controlli il Concedente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio.

17. Il Concedente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente Contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di controlli di cui al presente articolo.

18. Compete al Concedente:

- a) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- b) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- c) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice dei contratti pubblici, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

13. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause

riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dei lavori e dei servizi e delle attività connesse.

2. *Al presente Contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente (Allegato 15 - Carta della qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani).*

3. *Il Concessionario svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, di cui all'Allegato 5 (Disciplinare tecnico - capitolato parte amministrativa).*

4. Il Concessionario è tenuto a provvedere a:

a) la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei centri di raccolta dei materiali secondo i termini e le modalità di cui alla Sezione III della presente Convenzione, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione, in conformità alle leggi vigenti, allo studio di fattibilità e agli altri Documenti approvati dal Concedente;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti di cui all'art. 6 che precede secondo il Piano di Gestione;

c) conduzione tecnica e funzionale dei beni e degli impianti presenti nei complessi aziendali della Convenzione;

d) costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di legge.

5. Il Concessionario deve acquisire i pareri e nulla osta previsti per legge, salvo i casi in cui siano necessari e/o opportuni l'intervento e/o la collaborazione del Concedente, in

particolare per le attività di cui alla Sezione III. A tal fine, il Concessionario si impegna a richiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione sia delle opere strumentali, sia del Servizio, ed eventuali ritardi o inadempimenti saranno imputati a quest'ultimo, nel caso in cui ne sia dimostrata la grave negligenza o la grave imperizia nel promuovere i relativi procedimenti, ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.

6. Il Concessionario, le imprese ad esso collegate, o controllate, e chiunque sia coinvolto nell'esecuzione delle opere strumentali, e nella gestione del Servizio, è tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, nonché all'adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016 e delle prescrizioni di bando, il concessionario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 agosto 2023.

8. Il Concessionario s'impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata nei confronti dello stesso a

qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, nonché per eventuali infortuni sul lavoro.

9. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla Concessione. Nessuna responsabilità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dalla Convenzione potrà essere fatta valere nei confronti del Concessionario da parte di terzi, compresi eventuali altri soggetti che operino presso i beni detenuti in concessione. Restano ferme le responsabilità di natura extracontrattuale del Concessionario verso i terzi e ciò con totale affrancamento del Concedente.

10. Il Concessionario dichiara e garantisce di consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile e di effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.

14. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Concedente;*
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione ARERA e assunti dal presente Contratto;*
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;*
- d) trasmettere al Concedente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;*

- e) *prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Concedente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;*
- f) *dare tempestiva comunicazione al Concedente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Concedente;*
- g) *restituire al Concedente e/o ad altro ente territorialmente competente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;*
- h) *prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;*
- i) *pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;*
- j) *attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;*
- k) *proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA e dal presente contratto;*
- l) *rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione ARERA e dal presente contratto.*

2. *Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, l'utente del Servizio può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II -bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.*

15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CIG 943806057F e CUP B79I21000690007.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

16. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti

vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare eccezionalità;
- g) qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che comprometta, in modo obiettivo, la regolare esecuzione operativa del servizio.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 23 e 27 che seguono. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

17. CENTRI DI RACCOLTA DEI MATERIALI - CONSEGNA DELLE AREE

1. I Centri di raccolta dei materiali sui quali il Concessionario effettua i lavori di ristrutturazione sono ubicati nei seguenti Comuni: Avio, Besenello e Folgaria.

2. Per ciascuno dei tre Centri di raccolta dei materiali, il Concedente (anche su delega del rispettivo Comune) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione, immette il Concessionario nel possesso dell'area destinata all'intervento mediante regolare sottoscrizione del verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra Concedente e Concessionario.

3. L'area è indicata nelle planimetrie di progetto contenute nel progetto di fattibilità e nei Documenti allegati alla presente Convenzione. In detti Documenti sono, altresì, indicate ulteriori aree messe temporaneamente a disposizione del Concessionario per l'effettuazione dei lavori.

4. Le aree interessate ai progetti devono essere già integralmente destinate e autorizzate dai Comuni serviti, sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, ecc., sia alla progettazione che ai lavori di ristrutturazione previsti nella presente Convenzione. Dette aree dovranno essere altresì libere da pesi, oneri ipoteche, pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, o altri impedimenti che possano limitare o ritardare l'esecuzione dei lavori previsti in Convenzione.

18. PROGETTAZIONE DELLE OPERE

1. I progetti dei lavori di ristrutturazione dei Centri di raccolta dei materiali devono essere redatti dal Concessionario in base alle disposizioni di legge nazionale e alla normativa provinciale, oltre che in conformità ai Documenti e agli atti di gara.

2. I progetti devono essere redatti, come risultanti in sede di gara, in ossequio alle seguenti tempistiche:

- Progetto definitivo, Progetto esecutivo e Piano della sicurezza e fascicolo informativo

secondo quanto stabilito nel cronoprogramma (GANTT) formulato in sede di offerta.

3. Il Concedente potrà impartire disposizioni per la progettazione tali da non alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative ed economico-gestionali essenziali così come risultanti e definite nel progetto di fattibilità e nei documenti allegati all'offerta aggiudicata in gara.

4. I progetti devono essere predisposti nel pieno rispetto di tutte le normative del settore, anche sopravvenute. I progetti devono essere completi degli elaborati previsti dalla vigente normativa nazionale e provinciale, accompagnati dal rispettivo rapporto di verifica e corredati da tutti gli assenti, autorizzazioni, visti, nulla osta di competenza di ogni altro organo, ente od autorità amministrativa. I progetti devono essere validati e approvati dal rispettivo Comune e per esso dal Concedente, in conformità alle vigenti disposizioni in tema di semplificazione amministrativa, entro il termine di novanta giorni.

5. **Penali.** La penale per ogni giorno di ritardo sulla presentazione della progettazione è pari a € 100,00 (cento). Importo massimo annuo di penale: € 10.000,00 (diecimila).

19. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori dovranno essere eseguiti e terminati entro i termini previsti nel cronoprogramma offerto in sede di gara e allegato sub 2 alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità ai progetti esecutivi approvati dal Concedente e dal Comune e alle eventuali relative varianti, alla Convenzione e alle sue parti integranti e allegati, come individuati all'art. 1 della stessa.

3. Il Concessionario dovrà verificare che i soggetti che a qualunque titolo eseguono lavori siano imprese a ciò qualificate ai sensi delle norme applicabili. Al riguardo, si impegna a trasmettere al Concedente copia della documentazione in ordine al possesso della qualificazione di legge e in ordine ai requisiti soggettivi di ordine morale, professionale ed

antimafia degli esecutori.

4. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a far osservare a tutti i soggetti che provvedano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5. **Penali.** La penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla durata dei lavori è pari a € 100,00 (cento). Importo massimo annuo di penale: € 20.000,00 (ventimila).

20. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE

1. In ossequio agli obblighi generali discendenti dall'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, comunque, della disciplina vigente, il Concedente provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute, durante la realizzazione dei lavori, sostenendone i relativi oneri. Ai coordinatori devono essere garantite, da parte del Concessionario, la necessaria autonomia e le risorse per lo svolgimento dell'incarico.

21. DIREZIONE LAVORI

1. I lavori sono eseguiti sotto la direzione del Direttore dei lavori, nominato dal Concedente. Il Concessionario ne sosterrà i relativi oneri.

22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. In corso di esecuzione il Concessionario si obbliga a realizzare eventuali modifiche progettuali richieste dal Concedente ove le varianti presentano le seguenti caratteristiche:

- varianti in corso d'opera, resesi necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, o regolamentari, con oneri a carico del Concedente;
- modifiche, e/o integrazioni di dettaglio, che non comportino un incremento dei costi e della tempistica, purché comunicati al Concessionario con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, rispetto alla lavorazione da eseguire, fatto salvo diverso

accordo tra le Parti.

2. Tutte le altre varianti in corso d'opera, nonché le modifiche di dettaglio o integrazioni migliorative diverse da quelle di cui sopra, possono essere richieste dal Concedente, ma gli oneri per la progettazione e realizzazione sono a carico dello stesso Concedente e le modalità e i tempi di realizzazione devono essere concordati con il Concessionario in rapporto alla natura ed entità della variante stessa, e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le Parti riconoscono ed accettano il principio secondo il quale le varianti sono sostenute, sotto il profilo economico, dalla parte richiedente ovvero dalla parte a carico della quale sono imputabili.

4. Le condizioni delle varianti e le conseguenti modifiche alla Concessione saranno concordate fra Concedente e Concessionario nel rispetto della disciplina vigente. In relazione alla consistenza delle varianti, le Parti concordano il nuovo termine per la conclusione dei lavori.

23. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle

obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) ritrovamenti archeologici;

iv) sorprese geologiche;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 16.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, fatta eccezione per i

casi di cui alla lettera c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a

mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

24. COLLAUDO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

1. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere e degli impianti avviene secondo quanto previsto dalla vigente disciplina provinciale.
2. La commissione di collaudo nominata dal Concedente deve completare le operazioni, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Le spese di collaudo sono a carico del Concessionario.

SEZIONE IV - DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

25. CONSEGNA DEI BENI E AVVIO DEL SERVIZIO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario è immesso nel possesso dei beni e dei Centri oggetto di contratto. Della consegna dei beni immobili, delle attrezzature, degli impianti e delle relative pertinenze, è redatto verbale di accertamento e consegna in contraddittorio tra le Parti. Detto verbale dovrà contenere la descrizione della consistenza e dello stato manutentivo dei beni, la lettura dei consumi dei contratti di utenza nei quali subentra il Concessionario, ecc..
2. Per ciascuno dei Centri di raccolta dei materiali oggetto dei lavori di ristrutturazione, ultimati i lavori e dopo il collaudo, avrà inizio la gestione. Durante l'esecuzione dei lavori gli utenti possono accedere ai CR più vicini, previa autorizzazione da parte del Concedente e/o degli Enti locali per attribuire valenza sovracomunale al centro di raccolta.
3. La disciplina di gestione del Servizio di Igiene Urbana è esposta nella Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione aggiudicata in gara, allegato di cui ai Documenti Contrattuali sub 1 alla presente Convenzione.

4. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere, per tutta la durata della Concessione, all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, di ogni atto d'assenso, comunque denominato, e di quant'altro si rendesse necessario nel corso del Servizio, al fine di garantirne la continuità e, quindi, il corretto adempimento della Convenzione. Il Concessionario si impegna, altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e, comunque, agli operatori coinvolti nell'attività di gestione la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione degli immobili, impianti, attrezzature, macchinari e dotazioni.

26. MANUTENZIONI

1. Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate delle opere oggetto del Contratto con le modalità e i tempi previsti nel Piano delle Manutenzioni aggiudicato di gara, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le opere al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso

2. È a carico del Concessionario la conduzione tecnica e funzionale degli impianti oggetto del Contratto. Sono a carico del Concessionario gli obblighi di custodia e sorveglianza sul complesso dei beni e degli impianti affidati alla sua disponibilità e delle relative aree di pertinenza.

3. Il Concedente ha la facoltà di verificare periodicamente, in contraddittorio con il Concessionario, la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione.

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione

della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'art. 16 che precede.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale

rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda il mese (1 mese), comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 31.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, comma 6, id est:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere, che si ottengono sottraendo

all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

28. PENALI E SANZIONI

1. Il Concessionario deve rispettare le prescrizioni del cronoprogramma relativo alle attività di progettazione e di costruzione delle opere, nonché le condizioni di erogazione del Servizio previste nella Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione che qui s'intende integralmente trascritta.

2. *In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità del Servizio erogato ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, il Concessionario provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.*

3. *Alle inadempienze del Concessionario di cui al precedente comma 1 potranno essere applicate le penali di seguito descritte, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente.*

4. Le irregolarità e le inadempienze possono derivare:

a) dal mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'Allegato 9, con connesse penali puntuali;

b) dal mancato rispetto dei KPI recati nell'offerta aggiudicata in gara (Allegato 10), con connesse penali percentuali di cui al successivo comma 9.

5. Le inadempienze possono riferirsi anche al mancato rispetto degli altri obblighi derivanti dalla Concessione, ovvero al mancato svolgimento delle attività previste, al ritardo nella loro esecuzione.

6. Per mancato svolgimento delle attività, o ritardo nella loro esecuzione, si intendono quegli eventi non giustificati e non sanati con sospensioni, o proroghe, accordate dal Concedente ed imputabili esclusivamente al Concessionario o da esso provocate.

7. *In caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Concessionario medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali conseguenti alle irregolarità e alle inadempienze di cui al comma 4 che precede, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.*

8. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate che possano dar luogo all'applicazione delle penali sono contestate dal Concedente al Concessionario tramite comunicazione trasmessa con PEC entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla conoscenza dell'evento. Il Concedente decade dal diritto alla irrogazione della penale ove la contestazione

non sia comunicata entro i 60 (sessanta) giorni e in ogni caso entro un anno dall'accadimento dell'evento.

9. Il Concessionario deve comunicare al Concedente le proprie deduzioni, con PEC, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali previste in Convenzione.

10. Il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'Allegato 9 dà luogo alla comminazione di penali puntuali. L'importo massimo annuale per le penali puntuali è stabilito nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila).

11. **KPI.** In particolare per l'attività di gestione, l'Allegato 10, facente parte integrante della presente Convenzione, reca in dettaglio gli obiettivi annuali specifici per ciascuna delle attività di gestione. I criteri di calcolo delle penali sono dettagliati nell'Allegato 10 con l'applicazione delle percentuali previste sull'importo del corrispettivo complessivo annuale.

12. Le **penali KPI** sono riferite al singolo anno di gestione e non si assommano di anno in anno. Ove nel corso della Concessione le penali annuali raggiungano per tre anni consecutivi l'importo netto del 4% del valore annuale della Concessione, il Concedente può risolvere la Convenzione secondo la disciplina recata dall'art. 34 che segue.

13. *Il Concedente comunica all'ARERA le penali applicate al Concessionario ai sensi del presente articolo, per le successive determinazioni di competenza.*

14. **(Sanzioni)** *Il Concedente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.*

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti è la Comunità della Vallagarina che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento CE 27/04/2016, n. 2016/679/UE e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione, il Concessionario viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Concedente, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Concessionario, deve avvenire esclusivamente in ragione della concessione affidata. Pertanto, con la stipula della presente Convenzione, il Concessionario, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'Allegato sub 12 "Supplemento per il trattamento dei dati personali", per gli adempimenti previsti nella Concessione e nei limiti e per la durata della stessa. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della Concessione e si considera revocata a completamento dell'incarico.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

30. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. *Il Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.*

2. *Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende i seguenti elementi:*

a) *il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;*

b) *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*

c) *le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.*

3. *Il PEF di cui al comma 1 è preordinato a consentire il raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.*

4. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse, id est la durata della concessione, l'attivazione di una unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito territoriale a partire dal terzo anno di concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

5. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

– Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a 6,07%;

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR) : non essendo previsto il ricorso al capitale debito da terzi, l'indicatore DSCR non è rilevante.

31. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. *Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il PEF di cui al precedente articolo 30, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'ARERA e per tutta la durata residua dell'affidamento.*

2. *Ai fini dell'aggiornamento del PEF:*

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette al Concedente;

b) il Concedente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) il Concedente adotta il Piano Economico Finanziario aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

3. *Il Concedente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.*

4. *Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 30 che precede rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio i seguenti:*

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 11 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui gli articoli 23 e 27, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 16;
- e) il Concedente apporta variazioni ai presupposti e condizioni di base del PEF;
- f) il Concedente introduce varianti alle erigende opere;
- g) intervengono norme legislative e/o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, tra i quali gli interventi dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (d'ora innanzi "ARERA") ove stabilisce nuove tariffe o nuovi meccanismi o condizioni;
- h) altri eventi non imputabili al Concessionario che determinano una modifica del valore del TIR di progetto sotto il costo medio ponderato del capitale (così detto WACC) evidenziato nell'offerta aggiudicataria o oltre il WACC maggiorato di 2 punti percentuali.

5. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

6. Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente al Concedente le informazioni necessarie a verificare la permanenza delle condizioni di equilibrio della

Concessione. A tal fine il Concessionario redige report relativo all'andamento delle condizioni di equilibrio e lo trasmette al Concedente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel report sono indicati i valori annuali che compongono gli indicatori dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 30 e i relativi risultati finali, nonché ogni altra circostanza eventualmente incidente sull'equilibrio economico-finanziario.

7. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 4, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

8. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l'utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

9. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 5 o 6, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 38. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 38, comma 2.

10. Le Parti prendono atto e concordano che i c.d. "piani economici finanziari" previsti dalla disciplina ARERA di cui alla deliberazione numero 443/2019/R/rif e ss.mm.ii., non coincidono né si sostituiscono, nemmeno in parte, con il Piano Economico Finanziario posto a base della presente Concessione in finanza di progetto.

**31-bis. RIEQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO EX ART. 10 11 E 12 ALLEGATO A
ALLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2023 385/2023/R/rif**

1. *Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria – quale a titolo esemplificativo l'incapacità del Gestore di remunerare stabilmente i fattori produttivi necessari allo svolgimento della sua attività con applicazione delle fattispecie disciplinate dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ed in particolare di quanto previsto all'Art. 13 "Indicatori e indici della crisi" –,*

tali da pregiudicare l'Equilibrio Economico Finanziario, il Gestore presenta al Concedente istanza di riequilibrio di cui al successivo comma 2 ("**Istanza di Riequilibrio**").

2. L'Istanza di Riequilibrio deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio Economico Finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo comma 3 (le "**Misure di Riequilibrio**"), nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'Istanza di Riequilibrio e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

3. Le eventuali Misure di Riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nella revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) nella modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

4. *Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori Misure di Riequilibrio.*

5. *Il Concedente decide sull'Istanza di Riequilibrio presentata dal Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più Misure di Riequilibrio. L'ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Concedente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.*

SEZIONE VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI

32. GARANZIE

1. *In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente Contratto.*

2. Per ciascuno dei tre interventi relativi ai lavori di cui alla Sezione III, il Concessionario costituisce garanzia definitiva per la progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'importo pari al 10% (eventualmente ridotto in presenza delle certificazioni previste dalle norme vigenti) del valore dei lavori di ciascun CR. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori previsti dalla convenzione e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo.

3. A garanzia della corretta esecuzione della gestione del Servizio di Igiene Urbana e degli altri obblighi assunti con la Convenzione, il Concessionario costituisce garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento), ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo contrattuale,

costituito dal fatturato previsto nel PEF aggiudicato in gara. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto in relazione agli anni di gestione secondo legge (103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016), nonché eventualmente in presenza delle certificazioni previste dalle norme vigenti. La garanzia definitiva è prestata con l'obbligo per il Concessionario di provvedere, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 34, al mantenimento e/o rinnovo della medesima o alla prestazione di nuova garanzia.

4. Le garanzie definitive di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere emesse tramite le Schede tecniche allegate al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnate da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;

b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli Schemi tipo del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Concedente, non possono in ogni caso essere opposte al medesimo.

5. Ai sensi di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concessionario è altresì tenuto a presentare al Concedente, prima della stipulazione della presente Convenzione e con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la ricostituzione delle garanzie previste ai commi precedenti del presente articolo in caso di loro escussione totale o parziale.

7. Il Concessionario si impegna a dare comunicazione al Concedente del rinnovo della fideiussione di cui al comma 3 ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

8. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria di cui al comma 3 in caso di escussione totale o parziale da parte del Concedente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta al Concedente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

9. La prestazione della garanzia di cui al comma 3 non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

33. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario deve stipulare le seguenti polizze assicurative

- ex art. 103, comma 7, D.LGS n. 50/2016, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle opere e degli impianti, anche preesistenti (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario - quale risultante dai progetti approvati - mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (euro cinque milioni). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle opere;

- dalla data di collaudo delle opere e degli impianti, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione del servizio e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al progetto e per protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio contro i rischi di calamità naturali. Il massimale di tale polizza deve essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (euro cinque milioni).

2. Fatte salve le previsioni di legge in tema di svincolo, riduzione, ecc., eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze *di cui al presente articolo*, restano a totale carico del Concessionario, il quale deve consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

In caso di ritardo, o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Tutte le suddette polizze devono contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

3. Le polizze previste dal presente articolo devono indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti strumentali e funzionali al servizio oggetto della Concessione. L'assicuratore deve impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo PEC al Concedente, il quale può sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

In ogni caso deve essere garantita dal Concessionario la continuità di tutte le coperture assicurative previste *ex lege* in vigore della Convenzione.

4. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione e la continuità delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione è volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. *Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti di seguito disciplinano espressamente, al presente articolo e al successivo articolo 35, le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.*

2. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, il Concedente può avvalersi, nei casi previsti al comma 3, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

3. La facoltà *di cui ai precedenti commi* può essere esercitata nei seguenti casi:
- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale nelle ipotesi di: ritardo nella progettazione (art. 18); ritardo nell'esecuzione (art. 19); mancato rispetto dei livelli minimi di servizio (art. 28.7) e penali KPI (art. 28.9);
 - b) gravi vizi o difformità delle opere relative ai centri di raccolta tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei Servizi;
 - c) perimento totale o parziale dei centri di raccolta ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione;
 - d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 32 e 33;
 - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, e fiscali;
 - g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - h) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
4. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate, per i lavori, sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
- a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

5. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, rispetto agli importi relativi alla gestione, al Concessionario spetta un importo pari a:

a) il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;

b) il valore delle prestazioni gestionali eventualmente rese, incassando i ricavi da esse derivanti;

c) sia in corso di esecuzione che dopo l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dei Centri Raccolta materiali, al Concessionario spetta il rimborso delle spese sostenute, a titolo esemplificativo, la restituzione delle fidejussioni, oneri per direzione lavori, ecc.

6. Le somme di cui al precedente comma del presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

7. Le Parti si impegnano a procedere, preliminarmente, ad un tentativo di conciliazione inteso a quantificare i predetti importi, in sede non contenziosa.

8. Come previsto dall'art. 176, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli enti finanziatori del Concessionario hanno diritto di indicare un operatore economico che subentri nella Concessione.

35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice medesimo;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica il precedente articolo 34. commi 3 e 4.

36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a dodici mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti

improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario.

In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dell'Opera/e realizzata/e conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera/e non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;

c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

d) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico per gli anni residui di gestione, oltre al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già

corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

37. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di post elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 36, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 36, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice medesimo.

38. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'art. 31, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;

c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti

crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta (30) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera/e abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera/e alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera/e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

39. CESSAZIONE E SUBENTRO

1. *Il Concedente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del presente Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.*

2. *Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.*

3. *Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Concessionario, il Concedente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.*

4. *Il Concedente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.*
5. *Il Concedente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Concessionario (Gestore uscente) trasmette al Concedente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Concedente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.*
6. *A seguito del pagamento del valore di subentro, il Concessionario (Gestore uscente) cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Concedente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Concessionario (Gestore uscente) alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.*
7. *Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Concessionario (Gestore uscente), ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Concedente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.*

8. *In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Concedente, nel termine indicato, il Concessionario (Gestore uscente) prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il precedente articolo 32.*

9. **(Trattamento del personale)** *Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.*

40. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

1. *Fermo restando quanto previsto al precedente art. 22, il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:*

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;*
- provvedimenti di regolazione di ARERA;*
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;*

2. *Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.*

3. *Le modalità di aggiornamento del presente Contratto al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma saranno concordate fra Concedente e Concessionario nel rispetto della disciplina vigente.*

41. SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti alla Convenzione sono a carico del Concessionario.
2. Per la registrazione del presente atto chiedi applicazione della tariffa in misura fissa in quanto trattasi di prestazioni soggette ad IVA.

42. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Rovereto.

ALLEGATI:

- 0. *Provvedimenti e atti amministrativi*
 - ✓ *Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 145 del 22 novembre 2021, successivamente integrato con Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 65 del 16 giugno 2022 (scelta della forma di gestione);*
 - ✓ *Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina n. 713 del 28/07/2023 (affidamento del servizio)*
- 1. Documenti Contrattuali:
 - ✓ Progetto di fattibilità
 - ✓ Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione (relazione tecnica presentata in gara)
 - ✓ Progetto di fattibilità delle Opere (CR)
 - ✓ Piano Economico-Finanziario asseverato
- 2. Cronoprogramma GANTT (presentato in gara)
- 3. Allegato A02 quadro sintetico degli standard minimi (allegato alla Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione)
- 4. *Disciplinare tecnico* - capitolato parte tecnica
- 5. *Disciplinare tecnico* - capitolato parte amministrativa
- 6. Offerta economica presentata in gara
- 7. *Definizioni*
- 8. Servizi a domanda individuale
- 9. Penali puntuali per mancato rispetto livelli servizio minimo
- 10. KPI e penali
- 11. Servizi attivi all'avvio del nuovo contratto.
- 12. Supplemento per il trattamento dei dati personali
- 13. *Inventario dei beni strumentali*
- 14. *Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato*
- 15. *Carta della qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani*
- 16. *Programma dei controlli*

Si uniscono al presente II° Atto aggiuntivo, quali parti integranti e sostanziali, i nuovi Allegati alla Convenzione sub n. 0-7-13-14-15-16.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 71 pagine a video, ed è stato da me letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono in forma digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE – arch. Rudi Brunelli ¹

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI DOLOMITI AMBIENTE SRL – dott. Andrea Miorandi¹

IL SEGRETARIO GENERALE - dott. Antonio Salvago¹

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

N. 145 DI DATA 22 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Valutazione di fattibilità e di interesse pubblico della proposta di “Partenariato Pubblico e Privato per l’affidamento in concessione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e della progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta”, presentata da Dolomiti Ambiente S.r.l. per la Comunità della Vallagarina; dichiarazione di fattibilità ex co.15 art. 183 d.lgs. 50/2016, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica art. 23 D.lgs. 50/2016 e suo inserimento negli strumenti di programmazione dell’Ente.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

PREMESSO CHE:

- la Comunità della Vallagarina, in forza del disposto di cui alla L.P. 16 giugno 2006, nr. 3, art. 13 “Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia”, comma 6 e art. 13 bis, comma 1 lettera c) e comma 5, e in adesione a quanto disciplinato nel 4° aggiornamento del Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 dd. 09.12.2014, nell’Allegato 4, punto “Conchiuso di Giunta Provinciale in materia di A.T.O. per il servizio pubblico locale di raccolta dei rifiuti urbani”, gestisce il servizio di raccolta, trasporto dei r.s.u. e raccolte differenziate, sul territorio della Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri. Tale servizio è regolamentato sulla base di idonee convenzioni stipulate con le Amministrazioni Comunali che stabiliscono le forme e modalità di espletamento del servizio, termini temporali di esecuzione e rapporti finanziari. Nel dettaglio, il sopracitato Conchiuso di Giunta Provinciale ha previsto che le principali funzioni in capo alla Comunità inerenti all’organizzazione della fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta per l’ambito territoriale di riferimento, comprendono la definizione:

- ✓ delle modalità di esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- ✓ degli indirizzi per la politica tariffaria e l’approvazione dei piani finanziari di cui al DPR 158/1999.

- il contratto d’appalto rep. atti pubblici n. 100 del 12 dicembre 2016, con i relativi atti aggiuntivi rep. atti pubblici n. 126 del 25 maggio 2018, n. 143 dd. 05 dicembre 2019 e n. 159 del 28 gennaio 2021, stipulato con la ditta S.N.U.A s.r.l. di S. Quirino (PN) – mandataria dell’Associazione temporanea di imprese con ING. AM. S.r.l. di Mirano (VE) –, relativo all’affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati,

raccolte differenziate e servizi accessori, nell'ambito territoriale di competenza della Comunità della Vallagarina, è in scadenza il prossimo 18 dicembre 2021;

- nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Sezione Strategica - approvato con Decreto del Commissario n. 94 del 29.7.2021, l'Amministrazione, al fine di corrispondere al meglio alle esigenze di servizio pubblico, anche in relazione all'imminente scadenza del contratto attualmente in essere, ha espresso l'intenzione di valutare soluzioni alternative all'appalto per la gestione del servizio in parola;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 16698 del 07.07.2021 è stata presentata dalla Società Dolomiti Ambiente S.r.l. - Società del Gruppo Dolomiti Energia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dolomiti Energia Holding S.p.A. (REA n. 164846), costituita nel 2014, società che dal 1° gennaio 2015 gestisce la raccolta differenziata, l'igiene urbana e i centri di raccolta materiali nei Comuni di Trento e Rovereto, e dal 2021 anche la tariffa puntuale corrispettiva - la proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella forma della finanza di progetto ex artt. 180 e 183 del D.lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti anche solo "Codice") relativa alla erogazione, in concessione su un arco temporale di 17 anni, dei servizi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta; il valore della concessione ammonta a €135.530.593;
- la Proposta, in quanto "spontanea" ai sensi dell'art. 183, comma 15, primo periodo del Codice, non è presente negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione, ed è pervenuta corredata dalla documentazione e dagli elementi minimi prescritti dal citato art. 183, comma 15, secondo periodo e seguenti del Codice.

PRESO ATTO degli articoli del Codice dei Contratti che regolano specificatamente la materia articoli da 179 a 191;

PRECISATO che i contratti di PPP costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell'ambito della quale i rischi legati all'operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che, ai sensi dell'art. 180, comma 3, del Codice, è necessario che sia trasferito in capo all'operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera;

PRECISATO altresì che per i contratti di concessione, l'art. 180 comma 8 del D.lgs. ricomprende nel PPP l'allocatione di tali rischi in capo all'operatore economico sostanziandosi altresì nel trasferimento allo stesso del così detto rischio operativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera zz), del Codice, cioè nella possibilità per l'operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione;

DATO ATTO che, in considerazione della rilevanza che la fase preliminare di impostazione ed elaborazione delle operazioni di PPP assume ai fini della buona riuscita delle stesse e dell'efficace controllo sulla corretta esecuzione dei contratti, è necessaria l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara e successivamente attivare le modalità di controllo dell'attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti, alle procedure di affidamento relative ai contratti di PPP si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI del medesimo

Codice, in quanto compatibili, e si applicano inoltre, sempre in quanto compatibili con le previsioni della parte I, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2;

VERIFICATO altresì che le predette disposizioni della parte I del Codice dei Contratti si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi;

RICHIAMATO l'art. 180 comma 8 del Codice che definisce quali contratti di PPP i seguenti:

- a) la finanza di progetto;
- b) la concessione di costruzione e gestione;
- c) la concessione di servizi;
- d) la locazione finanziaria di opere pubbliche;
- e) il contratto di disponibilità;
- f) qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui all'art. 180 del Codice;

DATO ATTO che:

- è stata svolta una prima istruttoria tecnica e giuridico – amministrativa, in esito alla quale è stata formulata con nota prot. n. 19207 dd. 9.8.2021 una prima richiesta di integrazioni, con sospensione dei termini procedurali, evidenziando rilievi sotto il profilo tecnico gestionale del servizio proposto e la necessità di specificazioni in ordine ai contenuti della Relazione al Piano Economico Finanziario;
- tale richiesta è stata riscontrata in data 24.08.2021 - ns. prot. 20355 di pari data;
- in data 02.08.2021 si sono condivisi con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati dal servizio, gli orientamenti in ordine alla proposta pervenuta e in quella sede si è raccolto il parere favorevole dei Sindaci al prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione del Project Financing;
- il coinvolgimento dei Comuni dell'ambito per il quale la Comunità della Vallagarina esercita la titolarità delle funzioni, dei compiti e delle attività inerenti la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, si rende necessario in quanto il Progetto nel suo complesso avrà ricadute dirette e indirette non solo sulle modalità di effettuazione del servizio ma altresì sulla gestione della tariffa per conto dei Comuni stessi;
- con Decreto del Commissario n. 97 dd. 12.08.2021, si è preso formalmente atto della proposta presentata, si è manifestato l'interesse alla medesima, ed è stato nominato l'arch. Rudi Brunelli, Responsabile del Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'iniziativa in parola, demandando a lui la verifica della correttezza formale della proposta di Finanza di Progetto presentata ai sensi del citato art. 183 comma 15 del Codice, la valutazione della stessa ed ogni altra attività prevista nell'incarico affidato; con il medesimo atto si è rinviato a successivo e separato provvedimento, in esito all'espletamento dell'istruttoria circa la fattibilità del progetto presentato, l'eventuale dichiarazione di pubblico interesse dell'Amministrazione alla proposta di PPP;
- con relazione dd. 16.8.2021 – id.86131166 - il RUP ha dato conto di aver esaminato la Proposta e di averla verificata positivamente, sotto il profilo della fattibilità tecnica, in termini di completezza documentale, adeguatezza funzionale e realizzabilità del progetto di servizio;
- ciò posto, l'Amministrazione, ricevuta la Proposta in via definitiva e tenuto conto della necessità di giungere alla valutazione della sua complessiva fattibilità entro tre mesi dalla sua

presentazione ex art. 183, comma 15 citato - avvenuta in data 07.07.2021, fatte salve eventuali e successive sospensioni dei termini per chiarimenti e integrazioni - doveva procedere ad una adeguata istruttoria nei termini prescritti dall'art. 181, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, da svolgersi soprattutto con riferimento "all'analisi della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e all'intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto".

- allo scopo, con Decreto del Commissario n. 108 dd. 01.09.2021, preso atto della citata relazione del RUP dd. 16.8.2021, si è valutata positivamente la fattibilità in linea tecnica della Proposta presentata, condizionando però il giudizio pieno ed effettivo di fattibilità nei termini voluti dal legislatore nell'art. 183, comma 15 del Codice, al compimento dell'istruttoria di cui all'art. 181, comma 3 citato, che, anche in ragione della complessità dell'operazione configurata, doveva condursi nella specie con riferimento ai seguenti ambiti:

- ✓ convenienza e sostenibilità economico - finanziaria del PPP proposto declinato nella forma della finanza di progetto rispetto allo strumento "tradizionale" di realizzazione del progetto di servizio (appalto), da ricavarsi attraverso una contestualizzata applicazione di strumenti di analisi del Value for Money (VfM) e del Pubblico Sector Comparator (PSC) correlati all'intervento con particolare attenzione alla valutazione dei rischi connessi all'operazione e alla loro allocazione (pubblico/privato);
- ✓ contabilizzazione on balance oppure off balance degli effetti derivanti dalla componente finanziaria del PPP proposto, allo scopo di assicurare una corretta allocazione dei rischi tra le parti per il mantenimento in capo all'operatore economico privato dei rischi allo stesso trasferiti (atteso che ciò caratterizza un contratto di PPP differenziandolo dal contratto d'appalto è la ripartizione dei rischi tra A.C. e operatore privato), nonché per evitare possibili riclassificazioni finanziarie ex post dell'operazione di partenariato da off a on balance sheet;

- con il medesimo Decreto si è inoltre disposto il ricorso al supporto consulenziale esterno al RUP per l'istruttoria e la valutazione della piena ed effettiva fattibilità della Proposta: Cassa del Trentino S.p.A e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno fornito gratuitamente a questo Ente, tramite consulenti esperti altamente qualificati, supporto per le analisi economico-finanziarie e per la valutazione degli aspetti giuridici del Project Financing in esame; le attività di supporto hanno riguardato, indicativamente e in maniera non esaustiva, gli aspetti di seguito elencati:

- a) supporto normativo ed economico finanziario per la valutazione della fattibilità della proposta;
- b) supporto giuridico alla fase di approvazione della proposta anche in riferimento alla valutazione delle modifiche agli atti depositati;
- d) puntuale valutazione del PEF, della sua sostenibilità economico-finanziaria e analisi della redditività dell'investimento;
- e) valutazione del profilo giuridico e gestionale della convenzione proposta.

ATTESO che l'Amministrazione si è altresì attivata per l'individuazione, oltre al predetto supporto esterno al RUP, anche del personale interno in possesso di adeguate qualificazioni giuridico-amministrative ed economico-finanziario-contabili per l'effettuazione del procedimento di verifica di fattibilità ex co.15 art. 183 D.Lgs. 50/2016: il Segretario Generale, dott. Antonio Salvago e la Dirigente del Servizio Tributi e Tariffe, dott.ssa Cristina Baldo;

PRESO ATTO che la verifica di fattibilità di simili proposte di PPP deve comprendere, oltre al controllo della presenza e consistenza in ciascuna proposta degli elaborati obbligatori per

legge ai sensi del citato co.15 art. 183 D.Lgs. 50/2016, anche valutazioni circa il grado di raggiungimento degli obiettivi che un simile contratto si propone in relazione agli interessi della Comunità della Vallagarina in materia di gestione del servizio di igiene urbana nel territorio di riferimento e della progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta che s'intendono avviare;

INDIVIDUATI i seguenti obiettivi/interessi pubblici che un contratto di PPP come quello in esame deve riscontrare:

- verifica delle caratteristiche del servizio e della gestione relativamente a:
 - omogeneizzazione del servizio sul territorio;
 - incremento della qualità e dell'efficienza del servizio;
 - monitoraggio degli obiettivi di raccolta differenziata;
 - monitoraggio della qualità della raccolta differenziata e della percentuale effettivamente avviata a recupero

posto che l'azione intrapresa con il presente PPP si riallaccia direttamente agli obiettivi formulati nel 4° Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti ove si evidenzia una linea di indirizzo per gli enti gestori volta ad una omogeneizzazione dei servizi di raccolta da parte dei gestori sull'intero territorio provinciale che porti ad una massimizzazione dei risultati della raccolta differenziata in termini sia quantitativi e qualitativi;

- massimizzazione dei livelli qualitativi di servizio forniti all'utenza e al concedente, connessi alla gestione, manutenzione degli edifici CRM/CRZ, contenimento del canone pagato dal concedente;
- massimizzazione del trasferimento del "rischio operativo" al partner privato ai sensi della Linea Guida ANAC n. 9 dd. 28/3/2018 (LG9), ai fini della configurazione off-balance dell'investimento in relazione ai contenuti della decisione EUROSTAT 11 Febbraio 2004 "Treatment of public-private partnerships";
- massimizzazione del trasferimento di oneri, rischi e di responsabilità al concessionario;
- verifica della sussistenza e delle caratteristiche dell'equilibrio economico-finanziario coerentemente ai contenuti della Linea Guida n. 9/2018 dell'ANAC;
- massimizzazione dell'efficacia degli strumenti di controllo e di monitoraggio periodico della gestione operativa, dei Key Performance Indicator, degli Services Level Agreement, dell'equilibrio economico finanziario, ecc.;
- verifica della corretta configurazione giuridica della Bozza di Convenzione secondo standard e modelli suggeriti dalle autorità di vigilanza (MEF-RGS, ANAC, approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021);

PRESO ATTO che:

- il RUP, il gruppo di valutazione interno e i consulenti esterni per l'istruttoria hanno analizzato i contenuti della proposta;
- durante la valutazione della proposta si è reso necessario formulare con nota prot. n. 25005 dd. 15.10.2021 una seconda richiesta al proponente per ottenere chiarimenti, correzione di errori materiali, modifiche non sostanziali della proposta, con sospensione dei termini procedurali; la richiesta è stata riscontrata in data 15.11.2021 - ns. prot. 27772 di pari data;
- in data 11 novembre 2021 è stato raccolto il positivo parere preventivo obbligatorio della Conferenza dei Sindaci sul PPP in esame, che, a norma dell'art. 25 dello Statuto di Comunità, è chiamata ad esprimersi sugli atti della Comunità concernenti le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;

- all'esito della predetta attività istruttoria è stata redatta a cura del R.U.P. apposita Relazione finale di valutazione di fattibilità e pubblico interesse dd. 22.11.2021, che fornisce un quadro istruttorio complessivo di raffronto per la valutazione di fattibilità co. 15 art. 183 D.Lgs. 50/2016 della proposta di "Partenariato pubblico-privato per l'affidamento in concessione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta"; alla medesima è allegato il Report di valutazione dei profili economico-finanziari della Proposta formulato da Cassa del Trentino S.p.A.;

- la predetta relazione istruttoria ha stabilito conclusivamente che la proposta del proponente Dolomiti Ambiente S.r.l. presenta tutti i requisiti per poter essere dichiarata fattibile e di pubblico interesse ai sensi del co. 15, art. 183 D.Lgs. 50/2016; si prende peraltro atto che nella Relazione del RUP si segnala la peculiarità del passaggio a tariffa unica prevista dal Progetto a partire dal 3° anno di gestione del servizio, elemento qualificante della Proposta avanzata da Dolomiti Ambiente;

- a tal fine si rende imprescindibile, ai fini della messa in gara del progetto, la preliminare presa d'atto, da parte dei Consigli Comunali delle 19 Amministrazioni coinvolte nel progetto di PPP, del futuro trasferimento volontario alla Comunità, mediante convenzione da stipulare entro 2 anni dall'affidamento in concessione del servizio pubblico locale relativo all'intero ciclo dei rifiuti, della titolarità giuridica della T.A.R.I. e della conseguente potestà deliberativa in ordine alla determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso, previo passaggio da un sistema di tipo tributario a un sistema con la previsione di tariffa unica;

- la mancata approvazione da parte dei Consigli comunali di quanto sopra richiamato, potrà determinare una richiesta di revisione dell'equilibrio economico-finanziario da parte del Concessionario;

- il proponente Dolomiti Ambiente S.r.l., come meglio dettagliato nella Relazione del RUP, è in possesso dei requisiti del concessionario, ed in particolare è stato appurato che il proponente è in possesso dei requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, previsti dal combinato disposto del co. 17 art. 183, art. 80 del D.lgs. 50/2016, ed art. 95 DPR 207/2010;

- la proposta in oggetto presenta notevoli profili di pregio come meglio dettagliato nella Relazione finale, in relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità e congruità del progetto di investimento, della completezza delle caratteristiche del servizio e della gestione, della congruità della spesa di gestione in relazione alla spesa storica, della qualità della bozza di convenzione e del grado di trasferimento del rischio operativo al concessionario ai fini della contabilizzazione off-balance dell'investimento, dell'equilibrio economico finanziario;

CONSIDERATO che, ai fini del prosieguo della procedura con l'esperimento della gara per l'individuazione del concessionario, risulta necessario provvedere, oltre che alla dichiarazione di fattibilità, anche all'approvazione del progetto ed al suo inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente;

DATO ATTO che il progetto presentato che si pone in approvazione è costituito dal seguente elenco di elaborati:

Codice	Nome documento
AII.0	Indice documenti <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.A	Progetto di fattibilità
AII.A1	Cronoprogramma arcopiano (DOCUMENTO SECRETATO per le righe 65, 81, 82, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A2	Cronoprogramma dettaglio primi tre anni (DOCUMENTO SECRETATO per le righe 65, 81, 82, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A3	Capitolato prestazionale dei servizi offerti (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B	Bozza di convenzione <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B1	Matrice dei rischi <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B2	KPI e penali (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.B3	Penali puntuali per mancato rispetto livelli di servizio minimo (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B4	Elenco servizi a domanda individuale (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B5	Definizioni bozza convenzione <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.C	Progetto di fattibilità delle Opere (CR)
	Elenco elaborati
	Relazione tecnico descrittiva
	CSA - principali clausole tecniche
	Quadro riepilogativo costi
	Cronoprogramma dell'opera
	Estratti cartografici
	Pianta generale esistente
	Sezioni e prospetti esistenti
	Piante copertura progetto
	Pianta quota progetto
	Sezioni e prospetti progetto
	Planimetria generale raffronto
	Sezioni e prospetti raffronto
	Linee guida piano di manutenzione dell'opera
AII.D	Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.D1	KPI e penali del promotore (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E	Relazione al Piano Economico Finanziario (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E1	Lettera di asseverazione_Dolomiti Ambiente Srl (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E2	PEF_Dolomiti Ambiente_ (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E3	Dettaglio investimenti materiali (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F	Dichiarazioni sostitutive requisiti generali e speciali e dichiarazione sulla Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 con allegata Garanzia e dichiarazione di impegno (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F1	Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F2	Dichiarazione di impegno di cui all'art. 183, comma 9 terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.G	Dichiarazione relativa alle spese sostenute
AII.H	Visura camerale societaria

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

visti:

- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42");
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 16.6.2006 n. 3 e s.m.;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;

richiamati:

- il Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 4 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 5 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 6 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e s.m.i.

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Commissario, come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 di data 7 agosto 2021;

ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

d e c r e t a

- 1) di approvare le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la "Relazione finale di valutazione di fattibilità e pubblico interesse per l'affidamento della concessione di servizi pubblici avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta" formulata dal RUP in data 22.11.2021 – assunta al Prot. 28587/3.5 - con il supporto del gruppo di valutazione interno e dei consulenti esterni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata;
- 3) di dichiarare la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dal proponente Dolomiti Ambiente S.r.l. in data 07.07.2021, assunta a protocollo al nr. 16698 e recante: "Project Financing per l'affidamento della concessione di servizi pubblici avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di Centri di Raccolta", la quale prevede una concessione su un arco temporale di 17 anni per un valore pari a € 135.530.593;
- 4) di dare atto che, per effetto del precedente punto, è costituita in capo al proponente la qualifica di "promotore" in ordine all'eventuale esercizio del diritto di prelazione condizionato di cui al comma 15, art. 183 D.Lgs. 50/2016;
- 5) di approvare la documentazione di proposta ed il progetto di fattibilità tecnico-economica presentati da Dolomiti Ambiente S.r.l. ai sensi dell'art 23 D.Lgs. 50/2016 come da ultimo integrati e/o revisionati con documentazione pervenuta in data 15.11.2021 prot. n. 27772, composti dei seguenti elaborati:

Codice	Nome documento
AII.0	Indice documenti <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.A	Progetto di fattibilità
AII.A1	Cronoprogramma arcopiano (DOCUMENTO SECRETO per le righe 65, 81, 82, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A2	Cronoprogramma dettaglio primi tre anni (DOCUMENTO SECRETO per le righe 65, 81, 82, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A3	Capitolato prestazionale dei servizi offerti (DOCUMENTO SECRETO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B	Bozza di convenzione <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B1	Matrice dei rischi <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B2	KPI e penali (DOCUMENTO SECRETO)
AII.B3	Penali puntuali per mancato rispetto livelli di servizio minimo (DOCUMENTO SECRETO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B4	Elenco servizi a domanda individuale (DOCUMENTO SECRETO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B5	Definizioni bozza convenzione <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.C	Progetto di fattibilità delle Opere (CR)
	Elenco elaborati
	Relazione tecnico descrittiva
	CSA - principali clausole tecniche
	Quadro riepilogativo costi
	Cronoprogramma dell'opera
	Estratti cartografici
	Pianta generale esistente
	Sezioni e prospetti esistenti
	Piante copertura progetto
	Pianta quota progetto
	Sezioni e prospetti progetto
	Planimetria generale raffronto
	Sezioni e prospetti raffronto
	Linee guida piano di manutenzione dell'opera
AII.D	Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione (DOCUMENTO SECRETO) <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.D1	KPI e penali del promotore (DOCUMENTO SECRETO)
AII.E	Relazione al Piano Economico Finanziario (DOCUMENTO SECRETO)
AII.E1	Lettera di asseverazione_Dolomiti Ambiente Srl (DOCUMENTO SECRETO)
AII.E2	PEF_Dolomiti Ambiente_ (DOCUMENTO SECRETO)
AII.E3	Dettaglio investimenti materiali (DOCUMENTO SECRETO)
AII.F	Dichiarazioni sostitutive requisiti generali e speciali e dichiarazione sulla Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 con allegata Garanzia e dichiarazione di impegno (DOCUMENTO SECRETO)
AII.F1	Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETO)
AII.F2	Dichiarazione di impegno di cui all'art. 183, comma 9 terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETO)
AII.G	Dichiarazione relativa alle spese sostenute
AII.H	Visura camerale societaria

- 6) di precisare che la documentazione di proposta ed il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., approvato al precedente punto 5), non verranno materialmente allegati alla presente deliberazione ma resteranno depositati agli atti istruttori del Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina;
- 7) di subordinare l'autorizzazione al Responsabile Unico del Procedimento a dare avvio all'esperimento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario, alla preliminare presa d'atto, da parte dei Consigli Comunali delle 19 Amministrazioni coinvolte nel progetto di PPP, del futuro trasferimento volontario alla Comunità, mediante convenzione da stipulare entro 2 anni dall'affidamento in concessione del servizio pubblico locale relativo all'intero ciclo dei rifiuti, della titolarità giuridica della TA.RI. e della conseguente potestà deliberativa in ordine alla determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso, previo passaggio da un sistema di tipo tributario a un sistema con la previsione di tariffa unica;
- 8) di dare atto che l'intervento proposto sarà inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente, così come previsto dalla normativa in vigore;
- 9) di dare atto che la presente dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta di Dolomiti Ambiente S.r.l. lascia ferma la facoltà dell'Amministrazione a rideterminarsi in merito;
- 10) di dare atto che avverso il decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 5 – della L.R. 3.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione al Commissario da presentare entro il periodo di pubblicazione;
- 11) di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, o ricorso

giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
12) di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2.

* * * *

SE/os

U:\AffariGenerali\Decreti del Commissario\2021\2021-2.1-151 - Finalità e interesse pubblico Proposta PPP\atti da caricare in Pitre\2021-2.1-151 - Fattibilità e interesse pubblico Proposta PPP.docx

Fasc. Pitre 2021-2.1-151 - Fattibilità e interesse pubblico Proposta PPP.docx

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Stefano Bisoffi

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
dott. Antonio Salvago

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 183 comma 4 e 5 - della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ed è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo della Comunità sul sito www.comunitadellavallagarina.tn.it dal giorno di adozione per restarvi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
dott. Antonio Salvago

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



DETERMINAZIONE N. 713 DI DATA 28/7/2023

SERVIZIO

SERVIZIO AMBIENTE

ASSUNTORE

Rudi Brunelli

OGGETTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO SU PROPOSTA DEL PRIVATO AI SENSI DELLA L.P. 2/2016 E DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA, MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI (ESCLUSO IL COMUNE DI ROVERETO) E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA DI AVIO, BESENELLO E FOLGARIA (TN) CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE E A ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 13 FEBBRAIO 2014 - AGGIUDICAZIONE.

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO SU PROPOSTA DEL PRIVATO AI SENSI DELLA L.P. 2/2016 E DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA, MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIBRI (ESCLUSO IL COMUNE DI ROVERETO) E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA DI AVIO, BESENELLO E FOLGARIA (TN) CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE E AALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 13 FEBBRAIO 2014 - AGGIUDICAZIONE.

CUP:B79I21000690007 – CIG:943806057F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che:

- con decreti del Commissario della Comunità della Vallagarina rispettivamente n. 145 di data 22 novembre 2021 e n. 65 di data 16 giugno 2022 è stata dichiarata la fattibilità e rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dalla società Dolomiti Ambiente S.r.l., di seguito denominata “promotore”, recante “Project Finacing per l’affidamento della concessione di servizi pubblici avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di Centri di raccolta”, autorizzando il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio Ambiente. nella persona dell’arch. Rudi Brunelli, a dare avvio all'esperimento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario;
- con determinazioni del Responsabile del Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina n. 872 di data 28 ottobre 2022, n. 929 di data 24 novembre 2022 e n. 930 di data 25 novembre 2022 è stata autorizzata l’indizione della procedura aperta sopra indicata con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 58, 60 e 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli art. 9, 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
- contestualmente sono stati approvati gli atti a ciò propedeutici, demandando all’Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e stabilendo il valore complessivo della concessione ~~ammontata a~~ in Euro 136.022.600,00 oltre Iva costituito da:
 - 1) canone forfettario riconosciuto dal concedente al concessionario per i primi due anni di concessione, considerato periodo transitorio di passaggio al sistema porta a porta, pari ad Euro 12.851.437,00 oltre IVA; il canone del primo anno di concessione risulta pari ad Euro 6.374.721,00 oltre Iva.
 - 2) Acquisizione da parte del concessionario, a partire dal terzo anno di concessione, delle tariffe dall'utenza per un importo pari ad Euro 123.171.163,00;
- sulla base dei provvedimenti di cui al secondo capoverso, il Servizio Appalti – Ufficio Gare – dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti (nel prosieguo definita A.P.A.C.) ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a maggiore diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, nel sito internet individuato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei trasporti per il tramite dell'applicativo SICOPAT nonché all'Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito internet della medesima;

- gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati sulla piattaforma SICOPAT (<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>) e all'interno dell'ambiente di gara SAP-SRM – sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, quest'ultimo accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione, nonché pubblicati sul sito internet dell'APAC all'indirizzo www.appalti.provincia.tn.it assieme al disciplinare di gara telematica prot. PAT/RFS171- 02/12/2022-0830845,
- il termine per la presentazione delle offerte è stato individuato nel giorno 14 febbraio 2023 alle ore 12:00 mentre l'apertura delle offerte è stata programmata per il giorno 15 febbraio 2023 alle ore 09:30;
- come da verbale di gara di A.P.A.C. – seduta nr. 1 d.d. 15.02.2023 – risulta che, entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta unicamente l'offerta del Promotore “Dolomiti Ambiente s.r.l.”, offerta nr. 3000403915 e che, il Seggio di gara;
 - 1) a seguito dell'apertura delle offerte ed esaminata l'offerta amministrativa ha dichiarato la stessa completa e conforme al disciplinare di gara;
 - 2) ha proceduto, quindi, all'apertura dell'offerta tecnica, verificando la rispondenza formale degli elaborati presentati alle richieste del Disciplinare di gara e la regolarità della sottoscrizione digitale degli elaborati;
 - 3) al termine delle procedure di cui ai numeri 1 e 2 ha reso noto che l'offerta tecnica dell'operatore economico ammesso sarà trasmessa alla Commissione tecnica, nominata con determinazione del Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, che procederà in una o più sedute riservate alla valutazione della stessa;
 - 4) ha ricordato che, trattandosi di procedura svolta mediante piattaforma telematica, l'offerta tecnica dell'operatore economico ammesso è rimasta chiusa a sistema fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte e che l'offerta economica dello stesso rimarrà secretata fino all'apposita seduta che sarà convocata per il proseguimento della procedura di gara, una volta ultimati i lavori in seduta riservata di cui al punto che precede;
- con Determinazione del Dirigente APAC n. 2674 di data 16.03.2023 è stata nominata la Commissione Tecnica così composta:
 - 1) Presidente: dott. Luigi Campostrini – Dirigente del Servizio tecnico e sviluppo strategico del Comune di Rovereto
 - 2) commissari: dott. Ruggero Scanzoni – Direttore generale dell'Azienda speciale per l'igiene ambientale di Lavis
 - 3) dott. Maurizio Postal – dottore commercialista;con il compito di valutare l'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa partecipante alla procedura di gara secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara;
- dal verbale delle operazioni di gara A.P.A.C. “SECONDA SEDUTA” di data 05.05.2023 si evidenzia che:
 - 1) la Commissione tecnica, nominata con determinazione del Dirigente Generale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, n. 2674 di data 16 marzo 2023, ha valutato in complessive quattro sedute riservate l'offerta tecnica dell'unico concorrente partecipante ed ammesso alla procedura, che lo stesso ha superato la soglia di sbarramento pari a 20 punti prevista, ai sensi dell'art. 95, c. 8 del Codice, sul criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla lettera A) “struttura e organizzazione del Servizio” della tabella riportata nel paragrafo 18.1 del disciplinare di gara e che il punteggio complessivo attribuito è pari a complessivi 90,00 punti;

















- 2) il Seggio di gara ha proceduto, quindi, con l'apertura dell'offerta economica evidenziando:
- a) che la stessa risulta regolare e completa e che il concorrente offre per le due diverse voci economiche, previste dal paragrafo 17 del disciplinare di gara, quanto segue:
 - valore di sconto sul canone espresso in ribasso percentuale dello 0,00110% per un importo del canone del primo anno pari ad Euro 6.367.708,81 oltre IVA rispetto all'importo posto a base di gara di euro 6.374.721,000 oltre IVA, mentre per il secondo anno per un importo pari ad Euro 6.469.591,61 oltre IVA rispetto all'importo posto a base di gara di euro 6.476.716,00 oltre IVA;
 - percentuale da applicare alla contribuzione CONAI da retrocedere ai Comuni pari al 50,100%;
 - b) che l'“Allegato economico” contiene, formalmente, tutti i files, debitamente firmati digitalmente e conformi a quanto richiesto dal paragrafo 17 disciplinare di gara;
 - c) che conclusa tale fase, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 21 del disciplinare di gara, la seduta di gara viene sospesa, affinché la Commissione tecnica operi le verifiche previste dal medesimo paragrafo in ordine alla congruità e sostenibilità del PEF presentato dal concorrente, anche con riferimento alla congruità dei costi della manodopera esposti;
- con verbale delle operazioni di gara A.P.A.C. “TERZA SEDUTA” d.d. 01.06.2023 il Presidente del Seggio di gara:
- 1) dà atto che la Commissione tecnica, nominata con determinazione del Dirigente Generale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, n. 2674 di data 16 marzo 2023, ha svolto le valutazioni di cui al punto precedente ed ha trasmesso al Servizio Appalti, con nota protocollo PAT/RFS171-30/05/2023-0414086, i verbali delle n. 3 sedute riservate reresi necessarie;
 - 2) dà lettura del parere della Commissione tecnica di gara dalla quale emerge che il P.E.F. presentato dal concorrente è risultato: *“congruo per quanto attiene sia agli investimenti che ai ricavi previsti e sostenibile sotto l'aspetto finanziario degli indicatori economici”*; il costo del personale è stato ritenuto *“adeguato per gestire l'organizzazione dell'intero appalto relativamente alla durata prevista del rapporto”* ed inoltre che *“l'operatore economico ha dichiarato la volontà di assumere l'intero personale dell'attuale soggetto gestore ampliando peraltro l'organico con ulteriori assunzioni”*;
 - 3) a seguito di tale valutazione procede ad attribuire per le due distinte voci componenti l'offerta economica (valore di sconto sul canone e percentuale da applicare alla contribuzione CONAI da retrocedere ai Comuni), il punteggio previsto dal disciplinare di gara in applicazione delle formule ivi previste, che portano ad una attribuzione del massimo previsto, pari a punti 10;
 - 4) somma quindi i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica ottenuti dal concorrente, da cui si evince che il punteggio complessivo è pari a 100 punti;
 - 5) dispone, quindi, l'aggiudicazione della concessione in oggetto, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e quelli richiesti ai fini della partecipazione, al concorrente Dolomiti ambiente S.r.l. avente sede in Rovereto – via Manzoni, 24 Partita IVA 02352570226 - indirizzo PEC info@cert.dolomitiambiente.it dando atto che l'importo di aggiudicazione ammonta a:
 - a) valore di sconto sul canone espresso in ribasso percentuale dello 0,00110% per un importo del canone del primo anno pari ad Euro 6.367.708,81 oltre IVA, rispetto all'importo posto a base di gara di Euro 6.374.721,00 oltre IVA, mentre per il secondo anno per un importo di Euro 6.469.591,61 oltre IVA, rispetto all'importo posto a base di gara di euro 6.476.716,00 oltre IVA;

b) percentuale da applicare alla contribuzione CONAI da retrocedere ai Comuni pari al 50,100%;













- si dà peraltro atto che, per i rimanenti 15 anni di concessione, l'importo è determinato in euro 122.918.747 oltre Iva come da P.E.F. allegato all'offerta e denominato "PEF CASO BASE Dolomiti Ambiente gara CIG 943806057F.xlsx" cartella "F trend dei ricavi";
- di dare atto che l'espletamento del servizio avverrà secondo le modalità previste dal progetto presentato dal promotore e approvato con decreti del Commissario della Comunità della Vallagarina rispettivamente n. 145 di data 22 novembre 2021 e n. 65 di data 16 giugno 2022 e costituito da:

Codice	Nome documento
AII.0	Indice documenti <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.A	Progetto di fattibilità
AII.A1	Cronoprogramma arcopiano (DOCUMENTO SECRETATO per le righe 65, 81, 82, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A2	Cronoprogramma dettaglio primi tre anni (DOCUMENTO SECRETATO per le righe 65, 81, 82, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105)
AII.A3	Capitolato prestazionale dei servizi offerti (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B	Bozza di convenzione <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B1	Matrice dei rischi <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B2	KPI e penali (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.B3	Penali puntuali per mancato rispetto livelli di servizio minimo (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B4	Elenco servizi a domanda individuale (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.B5	Definizioni bozza convenzione <i>(documento della proposta integrativo rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.C	Progetto di fattibilità delle Opere (CR)
	Elenco elaborati
	Relazione tecnico descrittiva
	CSA - principali clausole tecniche
	Quadro riepilogativo costi
	Cronoprogramma dell'opera
	Estratti cartografici
	Pianta generale esistente
	Sezioni e prospetti esistenti
	Piante copertura progetto
	Pianta quota progetto
	Sezioni e prospetti progetto
	Planimetria generale raffronto
	Sezioni e prospetti raffronto
	Linee guida piano di manutenzione dell'opera
AII.D	Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione (DOCUMENTO SECRETATO) <i>(documento della proposta aggiornato rispetto alla precedente trasmissione)</i>
AII.D1	KPI e penali del promotore (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E	Relazione al Piano Economico Finanziario (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E1	Lettera di asseverazione_Dolomiti Ambiente Srl (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E2	PEF_Dolomiti Ambiente_ (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.E3	Dettaglio investimenti materiali (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F	Dichiarazioni sostitutive requisiti generali e speciali e dichiarazione sulla Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 con allegata Garanzia e dichiarazione di impegno (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F1	Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.F2	Dichiarazione di impegno di cui all'art. 183, comma 9 terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 (DOCUMENTO SECRETATO)
AII.G	Dichiarazione relativa alle spese sostenute
AII.H	Visura camerale societaria

- e così come modificato in sede di gara, Offerta Tecnica, e costituita da:

 Allegato A_02 Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	40 KB
 Bozza convenzione.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	248 KB
 Carte di Circolazione e CoC.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	8.123 KB
 cronoprogramma GANTT.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	129 KB
 CURRICULUM ANDREATTA.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	373 KB
 CURRICULUM ANTONIOLLI.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	364 KB
 CURRICULUM DALLATORRE.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	338 KB
 CURRICULUM MIORANDI.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	350 KB
 CURRICULUM SARTORI.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	351 KB
 CURRICULUM ZOMER.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	345 KB
 Dichiarazione conformità all'originale BUSTA TECNICA.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	198 KB
 Elenco servizi a domanda individuale.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	343 KB
 Pre accordo Pulisabbie.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	274 KB
 Pre accordo REM TEC.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	120 KB
 Preaccordo Erd Bau.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	124 KB
 Relazione tecnica.pdf.p7m	16/03/2023 11:24	Documento Adob...	5.467 KB

- i sopra riportati elaborati tecnici costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, agli atti di questa Amministrazione, ancorché non materialmente allegati e a essi si rinvia per le modalità di espletamento del servizio di raccolta in concessione;
- di dare atto che l'offerta economica formulata in sede di gara, è costituita dalla seguente documentazione

 105069537Allegato A_02 Quadro sintetico degli Standard mini.pdf	05/07/2023 09:43	Documento Adob...	35 KB
 105069546cronoprogramma GANTT.pdf	05/07/2023 09:45	Documento Adob...	124 KB
 105069517230209_CURRICULUM_DA_ANDREATTA_A.pdf	05/07/2023 09:41	Documento Adob...	368 KB
 Allegato E - Modello offerta economica.pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	49 KB
 Dichiarazione conformità PEF PDF A con PEF modificabile.pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	163 KB
 dichiarazione sostitutiva requisiti di asseverazione(1).pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	82 KB
 Dichiarazione sostitutiva_Dolomiti Energia Holding SpA.pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	134 KB
 Lettera di asseverazione_Dolomiti Ambiente(1).pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	122 KB
 Offerta_3000403917_20230214_085413.pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	93 KB
 PEF CASO BASE Dolomiti Ambiente gara CIG 943806057F.xlsx.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	1.748 KB
 Relazione FINALE PEF gara Vallagarina offerta DA 10 febbraio.pdf.p7m	05/05/2023 09:38	Documento Adob...	708 KB
 sub_14567802485295384548_PEF CASO BASE Dolomiti Ambiente gara CIG 943806057F.xlsx	23/05/2023 15:48	Foglio di lavoro di...	1.737 KB

- i sopra riportati elaborati economici costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, agli atti di questa Amministrazione, ancorché non materialmente allegati e a essi si rinvia per definizione dei rapporti economici del servizio di raccolta in concessione

Dato atto che:

- sono state completate le procedure in ordine alle verifiche dell'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale e delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia in capo all'aggiudicatario con esito positivo;
- si riporta di seguito il CUP B79I21000690007 e CIG:943806057F.

- Ritenuto necessario, infine, per le motivazioni espresse, procedere all'aggiudicazione della gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di Centri di raccolta mediante affidamento in concessione tramite project financing a favore del Promotore ditta Dolomiti ambiente S.r.l. avente sede in Rovereto – via Manzoni, 24 Partita IVA 02352570226 - indirizzo PEC info@cert.dolomitiambiente.it secondo quanto offerto e sopra riportato;

Considerato che:

- a seguito del ribasso ottenuto, e sopra evidenziato, è necessario procedere alla determinazione degli impegni di spesa definitivi come riportato dalle prenotazioni di spesa assunte con la Determinazione nr. 562 d.d. 13.06.2023;
- considerato che la Convenzione che regolerà l'espletamento del servizio prevede espressamente, all'art. 12 che il canone transitorio dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'inflazione programmata ARERA, il canone del secondo anno, non risultando disponibile il tasso di inflazione programmata da ARERA, viene impegnato nell'importo proposto in sede di gara e verrà successivamente rideterminato adeguandolo ai dati forniti dall'Autorità;
- Visti:
 - il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
 - la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
 - il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità; • il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
 - il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
 - la L.P. 16.6.2006 n. 3 e s.m.;
 - il D. Lgs 50/2016;
 - la L.P. 2/2016;
 - la L.P. 23/90;
 - lo Statuto della Comunità della Vallagarina;

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture

contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 7 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 7 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i;
- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 9 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per quanto riportato in premessa e sulla base dei verbali citati posti agli atti il servizio di “GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA, MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIBRI (ESCLUSO IL COMUNE DI ROVERETO) E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA DI AVIO, BESENELLO E FOLGARIA (TN) CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE E A ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 13 FEBBRAIO 2014” mediante affidamento in concessione tramite finanza di progetto al promotore della proposta, ditta Dolomiti ambiente S.r.l. avente sede in Rovereto – via Manzoni, 24 Partita IVA 02352570226 - indirizzo PEC info@cert.dolomitiambiente.it per un importo così definito:
 - a. valore di sconto sul canone espresso in ribasso percentuale dello 0,00110% per un importo del canone del primo anno pari ad Euro 6.367.708,81 oltre IVA rispetto all’importo posto a base di gara di euro 6.374.721,00 oltre IVA mentre per il secondo anno per un importo pari ad Euro 6.469.591,61 oltre IVA rispetto all’importo posto a base di gara di euro 6.476.716,00 oltre IVA per i primi due anni;
 - b. percentuale da applicare alla contribuzione CONAI da retrocedere ai Comuni pari al 50,100%;
 - c. di dare atto che l’importo forfettario del secondo anno, pari a 6.469.591,61.- dovrà essere, non appena disponibile il tasso di inflazione programmato formulato da ARERA, aggiornato secondo quanto disposto dall’art. 12 della Convenzione;
2. di dare atto che a seguito di tali elementi l’importo di aggiudicazione del presente provvedimento ammonta ad euro 12.837.300,42 oltre IVA quale canone forfettario dei primi due anni ed euro 122.918.747 quali entrate tariffarie che spettano al concessionario per un importo complessivo di €. 135.756.047,42 oltre ad IV.A. nella misura di legge;
3. di dare atto che le modalità tecniche ed economiche di espletamento del servizio dovranno essere conformi alla proposta del promotore di cui ai decreti del Commissario della Comunità della Vallagarina rispettivamente n. 145 di data 22 novembre 2021 e n. 65 di data 16 giugno 2022 e alle modifiche formulate in sede di offerta tecnica ed economica, come riportate in premessa narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, ancorché non materialmente allegate e che si procederà alla formalizzazione dell'incarico tramite sottoscrizione di apposita convenzione;

4. dare atto che l'avvio del contratto, concordato con la ditta aggiudicataria, è fissato il giorno 01 settembre 2023, anche in pendenza della sottoscrizione della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso avrà una durata di 17 anni naturali e consecutivi e pertanto fino al 31.08.2040;
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, la spesa complessiva pari ad euro 14.121.030,46 (IVA 10% compresa) per euro 2.334.826,56 (I.V.A. compresa al 10%), con riferimento all'esercizio finanziario 2023, per euro 7.041.836,72 (I.V.A. compresa al 10%), con riferimento all'esercizio finanziario 2024 ed euro 4.744.367,18 (I.V.A. compresa al 10%), con riferimento all'esercizio finanziario 2025 sul Capitolo 5337 del P.E.G. 2023-2025 che presenta la necessaria ed idonea disponibilità;
6. di imputare la spesa complessiva di euro 14.121.030,46 (I.V.A. compresa al 10%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio finanziario 2023 per euro 2.334.826,56, sull'esercizio finanziario 2024 per euro 7.041.836,72 e sull'esercizio finanziario 2025 per euro 4.744.367,18;
7. che il corrispettivo verrà erogato mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura elettronica (codice IPA da inserire in fattura UFN1BW);
8. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare prestazione;
9. il fornitore del servizio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. (CUP B79I21000690007 e CIG 943806057F)
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Ente, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
11. di dare evidenza che avverso il presente atto è esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a."

CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 164 E SEGUENTI E DELL'ART. 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALLEGATO 7 - DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto, contenenti: Provvedimenti e atti amministrativi (Allegato 0), Documenti Contrattuali (Allegato 1), Cronoprogramma GANTT presentato in gara (Allegato 2), Quadro sintetico degli standard minimi (Allegato 3), Disciplinare tecnico - capitolato parte tecnica (Allegato 4), Disciplinare tecnico - capitolato parte amministrativa (Allegato 5), Offerta economica presentata in gara (Allegato 6), Definizioni (Allegato 7), Servizi a domanda individuale (Allegato 8), Penali puntuali per mancato rispetto livelli servizio minimo (Allegato 9), KPI e penali (Allegato 10), Servizi attivi all'avvio del nuovo contratto (Allegato 11), Supplemento per il trattamento dei dati personali (Allegato 12), Inventario dei beni strumentali (Allegato 13), Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato (Allegato 14), Carta della qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato 15), Programma dei controlli (Allegato 16).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: il valore minimo è inferiore a 1,05;
- (ii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione del valore sotto il costo medio ponderato del capitale (così detto WACC) evidenziato nell'offerta aggiudicataria o oltre il WACC maggiorato di 2 punti percentuali;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica il Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente o Ente territorialmente competente: la Comunità della Vallagarina, con sede legale in Rovereto (TN), via Tommaseo n. 5, C.F. 94037350223, ovvero il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi ai sensi del Contratto;

Concessionario o Gestore: Dolomiti Ambiente srl con sede legale in Rovereto (TN), via Manzoni n. 24, C.F./P.I. 02352570226, ovvero l'aggiudicatario della Concessione ai sensi del Contratto; Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Canone forfettario: il corrispettivo versato dal Concedente al Concessionario, per le attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia strade nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 9 della convenzione.

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disciplinare tecnico: è il documento allegato al Contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato; nello specifico della presente Convenzione esso è l'insieme del Capitolato parte tecnica (all. 4) e del Capitolato parte amministrativa (all. 5);

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di consegna dei beni di cui all'art. 25 del Contratto e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il contratto di finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza in ogni periodo della fase di gestione, tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Key Performance Indicators (KPI): indicatori chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportati nell'allegato 7 al Contratto, che consentono di monitorare l'andamento del processo relativo alla gestione dei Servizi;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera: sia al singolare che al plurale, l'opera oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: sono il Concedente e il Concessionario, ovvero l'Ente territorialmente competente e il Gestore del Servizio che sottoscrivono il presente Contratto;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato, contenente il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale, il rendiconto finanziario e il calcolo degli indicatori dell'Equilibrio Economico Finanziario sull'arco temporale di durata della Concessione, asseverato e allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al Contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo. Nel contesto del presente Contratto, ogni riferimento al PEF è da intendersi come effettuato al Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA), così come previsto dagli articoli 8 e ss. dello schema tipo di contratto di servizio ARERA (Allegato A alla Deliberazione ARERA, 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF);

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al Contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizio: sia al singolare che al plurale, il servizio integrato di gestione dell'igiene urbana, ovvero le singole attività che lo compongono, di cui all'art. 4 comma 3 (I, II, III, IV) del Contratto, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;

SERVIZI a Domanda Individuale: i servizi di cui all'allegato 3 del Contratto svolti nei confronti dell'utenza;

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe corrispettive puntuali: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi di Igiene Urbana nel rispetto della disciplina dell'ARERA ai sensi dell'articolo 9 del Contratto;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.

Allegato 13 – Inventario dei beni strumentali

- Centro di Raccolta di Ala, via dell'Artigianato
- Centro di Raccolta di Avio, via Degasperi, loc. Lavè
- Centro di Raccolta di Besenello, via Posta Vecchia, loc. Rio Secco
- Centro di Raccolta di Brentonico, loc. Monte Giovo di Castione
- Centro di Raccolta di Folgaria, loc. Elbele di Carbonare
- Centro di Raccolta Zonale di Folgaria, loc. Carpeneda
- Centro di Raccolta di Isera, via Castel Pradaglia
- Centro di Raccolta di Lavarone, loc. Echebis
- Centro di Raccolta di Luserna, loc. Lerch
- Centro di Raccolta di Mori, loc. Bazoera
- Centro di Raccolta di Villa Lagarina, via Pesenti
- Centro di Raccolta di Volano, via ai Lopi
- Centro di Raccolta di Ronzo Chienis
- Impianto di stoccaggio in loc. Lavini a Rovereto
- Mastelli, bidoni e cestini areati per la raccolta nella quantità essenziale e necessaria per l'espletamento del Servizio
- Contenitori carrellati e a campana per la raccolta nella quantità essenziale e necessaria per l'espletamento del Servizio
- Soffiatori elettrici e batterie annesse nella quantità essenziale e necessaria per l'espletamento del Servizio
- Cassoni e compattatori nella quantità essenziale e necessaria per l'espletamento del Servizio
- n. 5 autocompattatori da 9 mc
- n. 4 autocompattatori da 12 mc
- n. 2 autocompattatori da 15 mc
- n. 2 autocompattatori da 22 mc
- n. 1 veicolo dotato di cassone con gru/caricatore
- n. 3 veicoli dotati di cassone ribaltabile < 3,5 t
- n. 3 autocarri scarrabili
- n. 1 spazzatrice dotata di hardware per il monitoraggio dell'attività
- n. 2 autocarri dotati di vasca
- n. 5 autocarri dotati di vasca con costipatore

Allegato 14 – Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato

Elenco Banche dati delle utenze/contribuenti dei comuni della Comunità della Vallagarina e della Comunità degli Altipiani Cimbri.

Nr.	Comune	Banca dati	Gestore
1	ALA	UTENZE TARI	COMUNE DI ALA
2	AVIO	UTENZE TARI	COMUNE DI AVIO
3	BESANELLO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
4	BRENTONICO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
5	CALLIANO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
6	FOLGARIA	UTENZE TARI	COMUNE DI FOLGARIA
7	ISERA	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
8	LAVARONE	UTENZE TARI	COMUNE DI LAVARONE
9	LUSERNA	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
10	MORI	UTENZE TARI	COMUNE DI MORI *
11	NOGAREDO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
12	NOMI	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
13	POMAROLO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
14	RONZO CHIENIS	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
15	TERRAGNOLO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
16	TRAMBILENO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
17	VALLARSA	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
18	VILLA LAGARINA	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA
19	VOLANO	UTENZE TARI	GESTIONE ASSOCIATA

N.B.: Il comune di Mori ha affidato la gestione della TARI tributo alla società GESTEL s.r.l. di Arco.

CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Premessa

La Carta del servizio di gestione dei rifiuti urbani è il documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara agli utenti gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio, sulla base di quanto definito con la Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Ci teniamo a soddisfare le tue aspettative con chiarezza e trasparenza. Per questo vogliamo raccogliere in queste pagine tutte le informazioni che possono esserti utili e che desideriamo raccontarti su Dolomiti Ambiente e il nostro servizio di gestione rifiuti, le sue caratteristiche e prestazioni, i tempi e le modalità in cui si svolgono, i diritti di cui godi e che rispettiamo con la massima cura.

La nostra attività di gestione rifiuti include relazioni con diversi enti, organizzazioni territoriali, cittadine e cittadini.

Tutto questo è regolato da un documento che integriamo in queste pagine: si chiama Contratto Generale di Servizio e serve a definire i rapporti tra la Comunità della Vallagarina e Dolomiti Ambiente, i loro diritti e i loro obblighi, gli uni nei confronti dell'altra.

Il gestore dei servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è tenuto al rispetto del livello di qualità contrattuale e tecnica secondo lo Schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 15/2022/R/Rif.

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è il "Testo Unico Ambientale" Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le sue successive modifiche ed integrazioni.

I principali riferimenti normativi, relativi alla Carta dei Servizi sono:

- D.P.C.M. del 27/01/94, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

- D.P.C.M. del 19/05/1995 in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici;
- D.L. 30/07/1999 n. 286 (Art. 11), che prevede l'obbligo dell'utilizzo dello strumento della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e dei clienti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;
- Legge 24/12/2007 n.244 (Legge finanziaria 2008 art.2, comma 461), che prevede l'obbligo per il soggetto gestore di redigere e pubblicare la carta della qualità dei servizi in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

Delibera ARERA 444/2019, testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Delibera ARERA 15/2022, regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Chi siamo

Dolomiti Ambiente è una società a responsabilità limitata, sotto il controllo di unico socio Dolomiti Energia Holding.

La società opera dal 1° gennaio 2015 e nasce dallo scorporo da Dolomiti Energia S.p.A. del ramo d'azienda relativo alle attività di igiene urbana.

Dolomiti Ambiente gestisce la raccolta dei rifiuti dei Comuni della Vllagarina e degli Altipiani Cimbri, espletando l'attività nelle seguenti macro-aree:

- progettazione ed erogazione di servizi di gestione della raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;
- intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- gestione dei Centri di Raccolta;
- erogazione dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale;

4. Certificazioni e Sistema Qualità

Per poter garantire la gestione ottimale dei processi, Dolomiti Ambiente S.r.l. in qualità di gestore, si è dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza per il quale ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001, Emas e ISO 45001.

Il conseguimento e il mantenimento nel tempo delle certificazioni costituiscono una garanzia per i clienti della volontà aziendale di miglioramento continuo e di attendibilità dei dati forniti, anche indipendentemente dai controlli svolti dai Soggetti a ciò deputati secondo le vigenti norme di legge.

5. Schema regolatorio del livello qualitativo

L'Ente territorialmente competente, in questo caso il Comune di Trento, deve individuare e definire gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che Dolomiti Ambiente è tenuta a rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario.

Ci sono quattro schemi regolatori stabiliti dal TQRIF, i quali, riportano per l'appunto obblighi di servizio e standard generali di qualità.

L'ETC individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Il gestore dei servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è tenuto al rispetto del livello di qualità contrattuale e tecnica secondo lo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 15/2022/R/Rif.

6. Principi Fondamentali

La soddisfazione dei bisogni del Cliente costituisce l’obiettivo principale di Dolomiti Ambiente, nel rispetto dei principi che seguono.

Chiarezza e trasparenza: il gestore, nel redigere qualsiasi messaggi, pone la massima attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

Eguaglianza: Dolomiti Ambiente si impegna a garantire un uguale trattamento nell’ambito di aree geografiche o fasce di Clienti omogenee. Particolare attenzione è riservata ai portatori di handicap ed agli anziani.

Imparzialità: il personale dell’azienda è chiamato ad adottare comportamenti ispirati ad obiettività ed imparzialità.

Continuità: è impegno prioritario assicurare un servizio continuo e regolare e ridurre nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi.

Partecipazione: è cura di Dolomiti Ambiente favorire la partecipazione del Cliente al fine di tutelare il suo diritto alla corretta erogazione del servizio. Per migliorare la collaborazione con il cliente l’azienda trasmette informazioni sul servizio e riconosce al Cliente stesso il diritto di ottenere le informazioni aziendali che lo riguardano, di formulare suggerimenti ed inoltrare reclami.

Efficienza ed efficacia: la Dolomiti Ambiente è impegnata a migliorare continuamente il livello di efficienza ed efficacia del servizio. Per raggiungere tale obiettivo vengono adottate opportune soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali.

Qualità, sicurezza, tutela ambientale, sostenibilità: garantiamo la qualità dei nostri servizi nel pieno rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie.

Scegliamo materiali, lavorazioni, tecnologie, sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente che limitino il più possibile le emissioni inquinanti dannose per la salute e l’ambiente. Recuperiamo tutte le risorse che non devono essere sprecate.

Tutto questo chiediamo di farlo anche alle ditte che lavorano per noi.

Il nostro personale è sempre regolarmente informato e aggiornato sulle normative ambientali per la gestione dei rifiuti e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), e anche le nostre attrezzature seguono norme analoghe.

Proponiamo iniziative di promozione culturale volte alla sensibilizzazione dell'utente e del cittadino alla continua riduzione dei rifiuti da smaltire e alla loro differenziazione che ci permette di recuperare molti materiali altrimenti sprecati.

7. Validità della carta del servizio

La presente Carta del servizio ha validità a decorrere dal 01/09/2023 fino alla decorrenza del nuovo affidamento, nel rispetto del principio di continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ed è soggetta a verifica almeno triennale. Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio o all'adozione di standard migliorativi.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli uffici URP comunali nonché gli sportelli e sul sito internet del gestore.

Il gestore informerà l'utenza della pubblicazione e della eventuale modifica del documento, con i mezzi ritenuti più adeguati e capillari, entro 3 mesi dalle stesse, nonché tramite documentazione informativa allegata alla bolletta, alla prima emissione utile.

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni di normale esercizio, inteso come la normale attività svolta dal gestore per garantire i livelli di servizio indicati nel presente documento. Sono esclusi gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle capacità del gestore, di carattere straordinario ed imprevedibile (a titolo esemplificativo, danni causati da terzi con esclusione dei subappaltatori, scioperi non programmati, atti dell'Autorità pubblica indipendenti da colpa del gestore, calamità naturali, ecc.).

8. Modalità di effettuazione del servizio

Raccolta rifiuti urbani

In forza del contratto rep. 173 di data 28/08/2023, in tutti i Comuni della Vallagarina è previsto il passaggio al servizio porta a porta spinto, con l'eccezione della frazione del vetro.

Sul sito www.dolomiambiente.it viene messo a disposizione ogni anno il calendario di raccolta.

Raccolta rifiuti ingombranti


La raccolta dei rifiuti ingombranti di tipo domestico viene effettuata presso il Centro di Raccolta del proprio Comune. Per i Comuni ove il CR non è presente, viene istituito un servizio di raccolta a domicilio (servizio valido anche per i Comuni con CR). Per il ritiro di tali rifiuti sarà attivo un servizio prenotabile al numero verde 800 847028. Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio è gratuito.

Raccolta rifiuti urbani pericolosi

Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi è attivo un servizio itinerante che segue il calendario presente sul sito di Dolomiti Ambiente.

Gestione dei centri di raccolta

Ad integrazione e completamento del sistema di raccolta Porta a Porta, Dolomiti Ambiente ha dei centri attrezzati e organizzati per ricevere anche altre tipologie di rifiuti.



CR ALA

Via dell'Artigianato, 38061 ALA

CR AVIO

Viale Alcide Degasperì, Loc. Lavé, 38063 AVIO

CR BESENELLO

Via Posta Vecchia Loc. Rio Secco, 38060 BESENELLO

CR BRENTONICO

Loc. Monte Giovo di Castione, 38060 BRENTONICO

CR FOLGARIA

SS329 Località Elbele, 38064 CARBONARE di Folgaria

CRZ FOLGARIA

SS350 Località Carpeneda Depuratore, 38064 FOLGARIA

CR ISERA

Via Castel Pradaglia, 38060 ISERA

CR LAVARONE

Loc. Echebis, 38046 LAVARONE

CR LUSERNA

Loc. Lerch SP9, 38040 LUSERNA

CR MORI

Loc. Bazoera SP 90, 38065 MORI

CR VILLA LAGARINA

Via Antonio Pesenti 43, 38060 VILLA LAGARINA

CR VOLANO

Via ai LOPI 44, 38060 VOLANO

Gli indirizzi, le giornate e gli orari di apertura dei centri sono pubblicati sul sito www.dolomitiambiente.it e sull'APP Junker.

I Centri sono presidiati da uno o più operatori che assicurano:

- la disponibilità a fornire informazioni e indicazioni utili ad agevolare le operazioni di conferimento dei rifiuti;
- il controllo degli accessi degli utenti;
- la verifica del corretto conferimento dei rifiuti per tipologia e quantità;
- la verifica del rispetto da parte degli utenti delle indicazioni contenute nel Regolamento.

L'elenco delle attività e dei rifiuti ammessi è allegato al Regolamento del centro di raccolta affisso in loco.

Spazzamento stradale

La proposta definitiva consta complessivamente di 5 passaggi annuali di spazzamento meccanizzato e di 3 passaggi annuali di lavaggio delle strade. Questo vale per ogni singolo Comune.

Compostaggio domestico

Il composteur è un contenitore nel quale si ripone il rifiuto organico che, trascorso del tempo, si trasforma in humus. Dolomiti Ambiente lo fornisce a pagamento a chi ne fa richiesta.

9. Standard di qualità del servizio

Costituiscono “standard” di qualità dei servizi forniti al Cliente gli indicatori qualitativi e quantitativi di seguito descritti.

Scostamento tra servizio reso e programmato

Il gestore garantisce il rispetto del programma di raccolta come indicato nei paragrafi precedenti. Eventuali scostamenti rispetto al programma per cause imputabili all'organizzazione del gestore saranno recuperati nelle successive 48 ore.

Il mancato svuotamento di alcuni contenitori è giustificabile solo per cause estranee all'organizzazione quali: veicoli in sosta non autorizzata, punto di raccolta su suolo privato non accessibile (per es. per la presenza di cumuli di neve o rifiuti a terra, cancello non apribile, ...) lavori stradali, condizioni meteorologiche avverse (forti nevicate) e calamità naturali. Sono altresì ammesse sospensioni del servizio programmate (sciopero)-, fatto salvo il rispetto delle condizioni minime di igiene e sanità pubblica.

Situazioni di pericolo stradale

Situazioni di pericolo sulle strade, connesse ad incidenti o altre situazioni accidentali (caduta alberi, allagamenti, smottamenti, versamento liquidi ecc.) non sono di competenza del gestore. L'allarme deve essere comunicato agli organismi preposti al pronto intervento pubblico (Polizia Stradale, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale ecc.). Le responsabilità connesse alla sicurezza, al completamento dei lavori ed alla riapertura al traffico delle aree oggetto dell'intervento sono in carico all'Ente proprietario della strada.

Lavaggio dei contenitori

Dolomiti Ambiente garantisce il lavaggio periodico ed eventuale sanificazione dei bidoni dell'organico. Può essere richiesto un servizio a pagamento per il lavaggio dei bidoni secondo le tariffe stabilite dai Comuni.

L'igienicità dei mastelli ad uso individuale è invece a carico dell'utenza.

Accertamento ambientale

Dolomiti Ambiente svolge attività di presidio dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti sul territorio e controllo delle modalità di svolgimento del servizio, segnalando situazioni di degrado.

Punti di contatto con gli utenti

Dolomiti Ambiente garantisce l'apertura di più sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere assistenza.

Gli sportelli sono ubicati presso i Municipi di ogni singolo Comune della Vallagarina e dell'Altopiano Cimbri.

Gli orari di apertura sono indicati sul sito www.dolomitiambiente.it.

Dolomiti Ambiente mette a disposizione un numero verde 800.84.70.28 (attivo dal lunedì al venerdì 8.00-16.45, il venerdì 8.00-12.45) gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico consente all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata.

I dati personali trasmessi dagli utenti sono trattati in adempimento alle disposizioni normative stabilite dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo sulla protezione del trattamento dei dati personali n.2016/679 (GDPR) e ogni successiva integrazione e dagli standard imposti dall'Autorità Garante

Risposta alle richieste ed ai reclami scritti dei Clienti

Dolomiti Ambiente si impegna a rispondere alle richieste di informazioni scritte e ai reclami scritti in 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione del Cliente.

10. Gestione del rapporto contrattuale

Fatturazione

In accordo con le Amministrazioni Comunali, a conclusione del passaggio a tale modalità di servizio, atteso per fine anno 2025, è prevista l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale, così come indicato dal comma 29 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011. N. 214 e in ottemperanza alle direttive provinciali in materia.

11. Informazione al Cliente

Dolomiti Ambiente garantisce una costante informazione ai Clienti su tutte le modalità di fornitura dei propri servizi e delle loro eventuali modifiche, con particolare riferimento a: aspetti normativi, contrattuali, fiscali; procedure ed iniziative aziendali che possano interessarlo; modalità di accesso

ai servizi (giorni/orari di apertura, documentazione richiesta, ecc.) standard qualitativi e loro variazioni nel tempo.

Per fornire tali informazioni Dolomiti Ambiente si avvale dei seguenti strumenti:

- la presente Carta dei Servizi, nella quale sono contenuti gli impegni che Dolomiti Ambiente si assume unilateralmente nella fornitura dei propri servizi;
- la dichiarazione ambientale EMAS, all'interno della quale sono specificati i servizi gestiti da Dolomiti Ambiente ed il loro impatto ambientale, nonché gli impegni a migliorare tali servizi al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente;
- i contratti e le condizioni di fornitura, che contengono gli aspetti di impegno reciproco che caratterizzano la prestazione del servizio;
- il proprio sito internet www.dolomitiambiente.it;
- il numero verde Igiene Urbana 800847028;
- la APP Junker Dolomiti Ambiente;
- comunicati stampa o altre modalità analoghe per informazioni brevi ed urgenti.
- Informativa privacy presente sul sito internet <https://www.dolomitiambiente.it/it/informative-privacy> per le tematiche relative alla protezione dei dati personali

12. La tutela

La violazione ai principi della presente Carta può essere denunciata al protocollo Dolomiti Ambiente info@dolomitiambiente.it, mediante il form reclami sul sito www.dolomitiambiente.it, ovvero telefonicamente al numero verde o agli sportelli fisici. Al momento della presentazione del reclamo, il Cliente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, affinché il Servizio possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito.

13. Valutazione del grado di soddisfazione del Cliente

Dolomiti Ambiente cerca di avvalersi di tutte le possibili occasioni di dialogo con il Cliente per conoscere il suo giudizio riguardo alla qualità del servizio reso e per poterne tenere conto nella definizione dei suoi progetti di miglioramento.

Può effettuare rilevazioni campionarie mediante interviste telefoniche o personali.

Presso gli sportelli aziendali il Cliente può fornire i propri suggerimenti e le proprie idee per un servizio migliore.

14. Valutazione del grado di soddisfazione del Cliente

Per reclamo scritto si intende la manifestazione di insoddisfazione espressa dai Clienti e trasmessa a Dolomiti Ambiente via posta, via fax, e-mail:

- nei confronti delle modalità, tecniche ed organizzative, di erogazione del servizio;
- nei confronti del rispetto dei principi e degli standard della Carta dei Servizi;
- nei confronti del rispetto del contratto e delle condizioni di fornitura del servizio.

15. Indirizzi e numeri utili

Numero verde 800-847028

dal lunedì al giovedì 8.00-16.45 venerdì: 8.00-12.45

Per reclami e/o informazioni su raccolta rifiuti, dotazioni, servizi: info@dolomitiambiente.it

16. Privacy

Dolomiti Ambiente Srl tratta i dati personali dei quali venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione del trattamento dei dati personali n.2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, di ogni successiva integrazione e degli standard imposti dall'Autorità Garante. L'informativa privacy redatta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del GDPR, relativa al trattamento dei dati degli utenti e all'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, è disponibile sul sito di Dolomiti Ambiente <https://www.dolomitiambiente.it/it/informative-privacy>.

Allegato 16 – Programma dei controlli

- Verifica annuale del parco mezzi in termini di rispetto di quanto offerto in sede di gara e descritto nella Relazione tecnica presentata, rispetto di quanto descritto nel Piano di Manutenzione, di cui alla Relazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, in termini di esecuzione delle verifiche e di ogni altro intervento ivi contenuto
- Verifica semestrale della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti con controlli a campione della corrispondenza tra registrazioni e formulari;
- Verifica trimestrale delle segnalazioni pervenute nel corso di attività di back office, loro caratteristiche e tempi di risposta/intervento secondo le disposizioni di cui al TQRIF Arera
- Controllo mensile della gestione effettuato mediante un sopralluogo casuale presso un Centro di Raccolta e verifica di eventuali problematiche sul territorio, segnalate dagli utenti ed emerse nel corso dell'attività di back office di cui sopra.

Successivamente, dal momento in cui l'attività di fatturazione agli utenti sarà in carico a Dolomiti Ambiente e a regime, il programma dei controlli verterà anche su:

- Verifica dell'attività dello sportello itinerante, rispetto del calendario e degli orari programmati;
- Verifica dell'attività del call center e dei tempi di risposta alle problematiche poste;
- Rispetto degli aspetti di cui sopra e delle disposizioni di cui al TQRIF ARERA di cui alla delibera 18 gennaio 2022, nr. 15/2022/R/rif sulla base dello schema regolatorio di cui all'art. 3 del TQRIF applicato nel contesto territoriale.
- Ogni altra verifica che derivasse da segnalazioni che dovessero pervenire al concessionario e rilevanti sulla gestione dello stesso.